



INFORMATIVA PRELIMINARE AL CONSIGLIO REGIONALE

**PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI**

PIANO INTEGRATO PER IL PARCO

luglio 2019

**INFORMATIVA PRELIMINARE AL CONSIGLIO REGIONALE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 48 DELLO STATUTO**

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL PIANO/PROGRAMMA

Denominazione	Piano integrato per il parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli
Durata	Tempo indeterminato ex L.R. 30/2015 la sezione programmatica può avere una durata in termini di validità quale ad esempio decennale
Riferimenti normativi	Artt. 27, 29 L.R. 30/2015
Riferimenti programmatici	Artt. 12, 27 L.R. 30/2015, Art. 7 L.R. 1/2005 PRS, L.R. 14/2007 PAER
Assessorato proponente	Ambiente
Direzione proponente	Ambiente ed Energia
Direttore	Edo Bernini
Settore competente	Tutela della Natura e del Mare
Altre strutture regionali coinvolte:	Direzione Politiche mobilità infrastrutture Trasporto pubblico, Direzione Urbanistica e Politiche abitative

1. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO - PROGRAMMATARIO

Il quadro normativo di riferimento per la strutturazione del piano integrato per il parco è quello oggi definito dalla L.R. 30/2015 all'articolo 27. I procedimenti di formazione, adozione ed approvazione per il piano integrato sono invece disciplinati dall'articolo 29 della medesima recente legge regionale.

La disciplina regionale in materia, sopra evidenziata, individua nel piano integrato lo strumento principale di attuazione delle finalità del parco, quale area naturale protetta di rilevanza regionale.

Il piano integrato del parco, ai sensi della vigente legge regionale, si struttura in due distinte sezioni: una prima sezione di pianificazione territoriale ed una seconda dedicata alla programmazione.

Il piano integrato per il parco trova inoltre riferimento legislativo nell'interazione tra le due leggi regionali: 30/2015 (quella dedicata specificamente ai parchi regionali ed alle aree naturali protette) e 65/2014 (quella invece generale per il governo del territorio).

Ai sensi della legge regionale per il governo del territorio (65/2014) il piano per il parco è inquadrato tra i **"piani, programmi di settore"** come disciplinato dall'art. 11, ma anche quale **"atto di governo del territorio/strumento di pianificazione urbanistica"** definito dall'art. 10, alla stregua del piano operativo comunale (POC), per la parte dedicata alla previsione di eventuali interventi e relativa all'attività urbanistico edilizia (sezione pianificatoria del piano del parco).

Il procedimento di formazione del piano integrato deve infine tener conto della natura di **atto di programmazione** del parco stesso e, quindi, delle specificità procedurali e di contenuti tipiche di tale tipologia di atti; per cui, al proposito, si rimanda a quanto specificato nei successivi paragrafi.

Gli atti di pianificazione e di programmazione dell'area naturale protetta sono infine quelli definiti a livello generale dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, della legge quadro nazionale sui parchi n. 394/1991.

Per quanto sopra risulta che il piano del parco si integra con la strategia che è alla base della pianificazione/programmazione più generale regionale ed in particolare con le politiche regionali di equilibrato sviluppo socio-economico, di tutela ambientale e di vigente governo del territorio.

Il piano del parco inoltre attua sinergie rispetto agli altri strumenti di programmazione/pianificazione regionali, quali anzitutto il PIT/PPR a cui deve essere conformato, e, come detto, con il PSR in quanto comprende appunto anche una specifica sezione programmatica dedicata alle attività di sviluppo del territorio interessato; inoltre si interrelaziona direttamente con strumenti di programmazione di livello comunitario in quanto svolge anche funzioni di gestione dei SIC-ZSC (siti di interesse comunitario della Rete Natura 2000).

Il piano integrato è articolato nelle due sezioni: pianificatoria e programmatica (art. 27 l.r. 30/2015).

I contenuti della **sezione pianificatoria** del piano integrato per il parco sono dettati dall'art. 12 commi 1 e 2 della legge quadro n. 394/1991 e devono altresì comprendere la

disciplina statutaria dell'art. 6 e la disciplina dell'attività urbanistico edilizia dell'art. 95 della legge regionale sul governo del territorio n. 65/2014.

La sezione pianificatoria, pertanto, si struttura anzitutto nella "tutela dei valori naturali e ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco" e deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:

- a) *organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela.*
- b) *vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;*
- c) *sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;*
- d) *sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agrituristiche;*
- e) *indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.*

Questa sezione suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, definendo le quattro zone canoniche della pianificazione delle aree naturali protette, che si richiamano di seguito:

Zona A - *riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;*

Zona B - *riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;*

Zona C - *aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta dei prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n.457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;*

Zona D - *aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.*

La sezione pianificatoria deve definire parimenti la disciplina statutaria definita dall'articolo 6 ("statuto del territorio") della legge regionale sul governo generale del territorio n. 65/2014 e contiene pertanto anche la disciplina prevista dall'articolo 95 della stessa l.r. 65/2014 dedicata al "piano operativo" e relativa all'attività urbanistico edilizia

ammessa ed ammissibile nel territorio di competenza del parco regionale, laddove ve ne sia necessità.

Se ne ricava che la sezione pianificatoria del piano può essere strutturata di fatto in 3 parti principali:

- la prima parte (discendente dalla legge quadro) viene dedicata alla specifica definizione dei valori naturali e ambientali del territorio protetto, e pertanto può essere a sua volta strutturabile in 3 capi,
 - il capo primo rivolto all'organizzazione in zone a diverso grado di tutela e protezione (zonizzazione A – B – C – D),
 - il capo secondo rivolto alla definizione del sistema complessivo dei vincoli, delle destinazioni d'uso, dei sistemi di accessibilità e di attrezzature e servizi del parco,
 - il capo terzo dedicato agli indirizzi e criteri specifici per gli interventi diretti sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente in genere;
- la seconda parte (discendente dalla legge regionale) deve definire lo “statuto del territorio protetto”, ovvero il quadro fondativo e costitutivo della pianificazione che va a formare il quadro di riferimento prescrittivo di eventuali previsioni di trasformazione, comprendente l'individuazione e la descrizione degli elementi che costituiscono il patrimonio territoriale (ai sensi dell'art. 3 della l.r. 65/2014) e le invarianti strutturali (art. 5 l.r. 65/2014); pertanto costituiscono “patrimonio territoriale”:
 - a) la *struttura idro-geo morfologica* (caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici),
 - b) la *struttura eco-sistemica* (risorse naturali aria, acqua, suolo, ecosistemi della flora e della fauna),
 - c) la *struttura insediativa* (nuclei abitati, insediamenti rurali e isolati, sistemi infrastrutturali, insediamenti produttivi)
 - d) la *struttura agro-forestale* (boschi, pascoli, campi agricoli e relative sistemazioni rurali);

mentre si devono individuare le “invarianti strutturali” nei caratteri specifici e nei principi generativi del territorio quali:

- a) gli *aspetti morfologici e paesaggistici* del patrimonio territoriale,
- b) le *relazioni tra gli elementi costitutivi* del patrimonio territoriale,
- c) i *principi generativi* del patrimonio territoriale,

a cui si associano le regole che devono assicurare la tutela e la riproduzione delle componenti identitarie e qualificative del patrimonio territoriale;

- la terza parte (sempre in forza della normativa regionale) deve disciplinare l'attività urbanistico edilizia ammissibile all'interno del territorio del parco regionale, che nel caso particolare dell'area naturale protetta si comporrà essenzialmente della sola disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti non essendo prevedibili, proprio per le finalità istitutive di tutela e protezione del parco regionale,

situazioni di trasformazione degli assetti insediativi infrastrutturali ed edilizi; pertanto la definizione di detta disciplina dovrà delineare:

- a) le disposizioni di *tutela e valorizzazione dei centri e dei nuclei storici* presenti all'interno del territorio del parco, comprendenti gli indirizzi riferiti a singoli edifici e manufatti di valore storico architettonico o testimoniale,
- b) la normativa per *il territorio rurale*, in conformità con le disposizioni del titolo IV capo III della l.r. 65/2014 ("disposizioni sul territorio rurale"), con il fine generale di assicurare il perseguimento degli obiettivi di qualità del territorio rurale, comprendente la ricognizione e la classificazione degli edifici e dei complessi edilizi di valenza storico testimoniale,
- c) la normativa per *gli interventi sul patrimonio edilizio esistente*, di qualsiasi tipologia presente all'interno del parco,
- d) il quadro delle *destinazioni d'uso* ammesse o ammissibili sul patrimonio edilizio esistente all'interno del parco e dei relativi eventuali mutamenti di destinazione d'uso compatibili,
- e) la definizione di eventuali zone connotate da condizioni di *degrado insediativo ambientale*.

Questa sezione, relativa alla pianificazione del piano integrato per il parco, sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ricadente nell'area del parco regionale, ai sensi dell'articolo 25 comma 2 della l. 394/1991. Si deve pertanto conformare al PIT regionale con valenza di piano paesaggistico di cui all'articolo 88 della l.r. 65/2014 dandone attuazione della relativa disciplina e prevedendo le specifiche salvaguardie del caso. Gli enti locali adeguano conseguentemente i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni del piano del parco. L'approvazione del piano integrato per il parco ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli interventi in esso previsti.

È da evidenziare che la sezione pianificatoria del piano integrato per il parco non solo si conforma al PIT-PPR e quindi anche al PIT con valenza di piano paesaggistico, ma lo "attua" ai sensi dell'art. 27 comma 4 della l.r. 30/2015. Il piano pertanto esprime il passaggio dalle norme del PIT – PPR alla loro attuazione operativa, tanto più rilevante in considerazione della sua natura sovraordinata sugli altri strumenti di pianificazione del territorio, fatta inclusione del PIT ma con eccezione alla parte con valenza di piano paesaggistico.

La sezione pianificatoria dovrà comprendere infine una quarta parte dedicata alle aree contigue, in applicazione del combinato disposto dell'art. 32 della legge quadro 394/1991 e dell'art. 55 della legge regionale sui parchi 30/2015.

L'esistente configurazione territoriale del parco regionale Migliarino S. Rossore Massaciuccoli necessita infatti di un adeguamento e del riallineamento alla legislazione oggi vigente in materia di aree naturali protette, stante che tale configurazione fu definita con il piano territoriale del parco del 1989, dunque antecedentemente all'entrata in vigore della legislazione nazionale e regionale in materia. Il nuovo piano integrato dovrà dunque delineare esattamente la distinzione tra area parco vera e propria e la "buffer-zone" di protezione costituita dalle aree contigue. Il piano dovrà stabilire, in questa parte dedicata, le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca e delle attività che hanno

rilevanza per la tutela dell'ambiente, laddove occorra per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta stessa. Il piano in questa parte delineerà i livelli di protezione "esterna" al parco, con la possibilità di una graduazione tra le specifiche misure di disciplina, eventuali zonizzazioni e gli indirizzi rivolti agli altri atti di governo del territorio ed agli altri piani e programmi di settore, anche regionali come previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n.394.

In questa ultima parte possono trovare posto anche le eventuali "specifiche salvaguardie" previste dal comma 5 dell'art. 27 della l.r. 30/2015, alle quali si devono altresì adeguare gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica degli enti locali interessati.

La **sezione programmatica** è l'altra distinta sezione prevista dall'art. 27 della l.r. 30/2015, che completa la strutturazione principale del piano per il parco.

Questa sezione deve essere redatta in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale, quali prioritariamente:

- programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'art. 7 della l.r. 1/2015,
- piano ambientale energetico regionale (PAER) di cui alla l.r. 14/2007 ed all'art. 12 della stessa l.r. 30/2015.

Le precipue finalità della sezione programmatica del piano sono:

- a) attuare gli obiettivi ed i fini istitutivi del parco,
- b) individuare e promuovere attività e iniziative di soggetti pubblici e privati compatibili con le finalità del parco, con specifico riferimento ai contenuti di cui all'articolo 14, comma 3 della legge 394/1991, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente nel parco, nelle aree contigue e nei territori adiacenti, comprese le iniziative e le attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica,
- c) riconoscere il ruolo anche delle attività agricole ai fini della tutela ambientale e paesaggistica,
- d) individuare le azioni relative alla didattica, alla formazione ambientale ed all'educazione allo sviluppo sostenibile,
- e) prevedere modi e forme per l'attribuzione di incentivi a soggetti pubblici o privati, con riferimento prioritario agli interventi, agli impianti ed alle opere di cui all'articolo 7 comma 1 della legge 394/1991 (relativo alle misure di incentivazione finanziaria).

Tutte le attività ed azioni previste devono essere coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati.

Nelle previsioni per l'attribuzione di specifiche misure di incentivazione finanziaria (art. 7 L. 394/1991) sono compresi i seguenti interventi, impianti ed opere, che siano conformi alle previsioni del piano del parco:

- a) il restauro di centri storici ed edifici di valore storico culturale,
- b) il recupero di nuclei abitati rurali,
- c) le opere igieniche ed idropotabili e di risanamento delle acque, dell'aria e del suolo,

- d) le opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, comprese attività agricole e forestali a tale scopo finalizzate,
- e) le attività culturali nei campi di interesse del parco (quali la protezione dell'ambiente, la conservazione della biodiversità, l'educazione ambientale e la promozione dello sviluppo sostenibile),
- f) l'agriturismo,
- g) le attività sportive e ricreative compatibili,
- h) l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e a basso impatto ambientale.

La programmazione stabilisce nell'ordine la priorità attribuita nella concessione di eventuali finanziamenti statali e regionali a comuni e province il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini del parco regionale.

La sezione programmatica è altresì formata dalle "norme a sostegno delle attività economiche e produttive eco-compatibili" indicate negli articoli 57, 58, 59, 61 e 86 della l.r. 30/2015, i quali forniscono:

- "i principi per lo svolgimento delle attività di promozione del territorio" con particolare riguardo alla valorizzazione del territorio delle aree naturali protette,
- la disciplina per il "sostegno alle attività economiche e produttive ecocompatibili",
- le disposizioni per la costituzione del "albo degli amici del parco regionale",
- le modalità per l'utilizzo promozionale del nome e del logo del parco naturale,
- le "iniziative per la formazione, la divulgazione e il sostegno alle attività agricole e di uso del territorio".

In particolare l'art. 86 al comma 1, lett. b) prevede che la Giunta regionale possa riconoscere priorità nell'attribuzione dei finanziamenti nelle aree protette regionali e nei siti della Rete Natura 2000, mentre l'articolo 58 al comma 3 prevede priorità nei finanziamenti previsti per le attività, le opere e gli interventi aventi finalità agroambientali e di qualità indicate dai piani e dai programmi in campo agricolo ed energetico.

Per le attività di promozione del territorio, il piano può prevedere anzitutto interventi di sviluppo delle attività turistiche e di accoglienza eco-sostenibili, finalizzati a:

- a) realizzazione di strutture e infrastrutture di servizio, di divulgazione, di informazione ambientale, di valorizzazione culturale delle comunità delle produzioni agricole zootecniche e forestali, e di educazione allo sviluppo sostenibile;
- b) realizzazione di segnaletica informativa;
- c) creazione e ripristino di sentieri tematici o escursionistici contraddistinti da apposita segnaletica e conformi alle indicazioni previste per la rete escursionistica toscana, di cui alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);
- d) definizione e attuazione di proposte educative, didattiche e di divulgazione e sensibilizzazione ambientale;
- e) acquisizione di certificazioni ambientali;
- f) inserimento in percorsi partecipati dedicati;

- g) partecipazione a forme di gemellaggio o di cooperazione con parchi o altre aree protette ricadenti nel territorio regionale ed extra regionale;
- h) uso di sistemi energetici a basso costo ambientale.

Per il sostegno delle attività economico produttive eco-compatibili, il piano deve porre particolare attenzione alla promozione e valorizzazione delle attività agricole e di turismo naturalistico svolte all'interno del territorio del parco, per le quali possono essere definite forme di collaborazione rivolte a:

- a) alla gestione e al ripristino della biodiversità;
- b) alla promozione delle produzioni del territorio e delle pratiche colturali tradizionali ed eco-compatibili;
- c) all'incentivazione di pratiche colturali eco-compatibili e di tecniche agro-forestali che favoriscono la tutela della biodiversità ed il mantenimento degli habitat naturali;
- d) al ripristino e mantenimento degli assetti e delle infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili del territorio tra cui le piantate, i filari alberati, le siepi, gli stagni e le sistemazioni agrarie tradizionali;
- e) al mantenimento e recupero dei nuclei abitati rurali e delle tipologie di architettura rurale di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 378 (disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale);
- f) alla promozione del turismo sostenibile rurale e naturalistico, comprese le attività di pesca-turismo;
- g) all'introduzione di misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione, incentivando il ricorso alla ingegneria naturalistica e alle energie rinnovabili.

Ai fini dell'elaborazione del piano integrato, risultano sin da subito fondamentali il coinvolgimento e la collaborazione attiva degli enti locali interessati, che trovano anzitutto nella Comunità del parco la loro sede naturale di espressione e di confronto.

2. QUADRO CONOSCITIVO

Il Parco regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli si estende per circa 30 km lungo la costa Toscana che va da Viareggio a Livorno, su una superficie di oltre 230 chilometri quadrati, includendo porzioni dei territori delle province di Pisa e Lucca.

Istituito con legge regionale nel 1979, è uno dei parchi regionali più antichi d'Italia che nasce da una delle primissime iniziative popolari dal basso fortemente supportata da ampi ambienti scientifici ed accademici, i quali raccolsero all'epoca una grande dovizia di analisi e documentazioni e, per la rilevanza ambientale che ne emergeva, richiedevano addirittura la formazione di un parco nazionale.

L'ampio territorio interessato dal parco ed in cui l'area protetta è inserita, si configura come una vera e propria area sub-regionale complessa, localizzata all'interno del triangolo alluvionale compreso tra gli attuali abitati di Viareggio, Pisa e Livorno, e posto alla congiungenza dei sistemi territoriali regionali dalla Valle dell'Arno e della Costa Ligure-Tirrenica.

Il territorio protetto è circondato tutto a perimetro da grandi aree urbanizzate ed antropizzate: a nord/nord-est il sistema Versilia-Viareggio-Lucca, a est/sud-est l'area metropolitana di Pisa e della bassa Valle dell'Arno, mentre a sud il polo metropolitano-industriale-portuale di Livorno.

Questa situazione ha fatto sì che il parco sia composto da un mosaico di ambienti naturali/semi-naturali costieri e di pianura, più o meno miracolosamente scampati alla vasta urbanizzazione che ha interessato nel ventesimo secolo questa fascia di costa.

Gli ambienti caratteristici, racchiusi dalla vigente pianificazione in comprensori territoriali detti Tenute o Fattorie, ricalcano i confini degli antichi appoderamenti e delle storiche organizzazioni rurali e sono quelli dei boschi litoranei e delle pinete, delle dune e dei tomboli, delle aree umide e palustri, fino alle aree agricole e di bonifica.

Il piano del parco previgente, fu coordinato dal prof. Cervellati ed approvato dal Consiglio Regionale della Toscana nel dicembre 1989, e si presenta ancora oggi come un valido esempio di piano territoriale di coordinamento di un'area naturale protetta. Detta infatti le norme generali e strutturali per il territorio protetto, e dal 1994 (con la legge regionale che ha definito il Parco come ente) ha assunto le valenze non solo di piano ambientale ma anche di piano paesistico ed urbanistico, sostituendo gli altri strumenti di pianificazione, laddove in contrasto o non conformi.

In tale quadro, rifacendosi alla strutturazione storica del territorio, il piano del parco suddivide l'area protetta in "Tenute", ossia in comparti territoriali per ciascuno dei quali viene previsto uno specifico "piano di gestione", soggetto a revisioni ed aggiornamenti periodici, il quale diviene piano attuativo del piano del parco.

I piani di gestione, ad oggi approvati, hanno assunto così valenza di veri e propri strumenti operativi che specificano la disciplina territoriale generale in funzione delle peculiari caratteristiche ambientali e morfologiche della porzione di territorio in esame.

Il Parco regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli è forse uno dei casi più esemplari, significativi e complessi: sia per la sua strutturazione territoriale e localizzazione sia per la strutturazione e complessità delle popolazioni insediate all'interno ed a contorno.

Il contesto di area oggi metropolitana, in cui si trova il parco, è oggi consolidato anzitutto dalla dimensione e dalla diffusione della popolazione, poi dalla specializzazione delle attività (due grandi porti, il turistico a nord ed il commerciale/mercantile a sud, un aeroporto di rilievo internazionale, il terziario molto sviluppato con un turismo maturo ed ampiamente strutturato, fino al quaternario con grandi poli didattico scientifici, ed anche la grande industria), quindi per l'interscambio delle varie funzioni.

In quest'area metropolitana, (come giustamente rilevava la relazione del piano del parco già nel 1989) la presenza di strutture di interesse "superiore", quali l'università, infrastrutture di rilievo nazionale ed internazionale, condizionano (ed hanno condizionato fino dalla sua nascita) la presenza del parco, valorizzandone talora l'immagine di area intangibile, da salvaguardare e divulgare per la medesima funzionalità dell'evolversi dell'impianto metropolitano e rendendolo polo ("triangolo nel triangolo metropolitano") in cui si può e si deve svolgere "l'attività relativa a coltivare lo spirito e il corpo".

Se si osserva, in modo schematico, il territorio che fa da cornice ai confini del parco ed individuiamo quell'insieme di ambienti, di paesaggi e di insediamenti, compresi fra

Livorno (a sud), le Alpi Apuane e Lucca (a nord), dove Pisa assume la localizzazione di un baricentro, si ha la precisa cognizione di un'area metropolitana oggi definitivamente configurata e complessa (e non più "in fieri" come riportavano nel 1989 le analisi al piano del parco), parte e crocevia di quei vasti aggregati metropolitani regionali che sono la "città lineare" della valle dell'Arno e la "città lineare" della costa tirrenica.

La collocazione geografica del parco infatti si pone sull'intersezione tra il sistema di valle che discende dall'interno del territorio regionale ed il sistema territoriale costiero, includendo così gli sbocchi a mare dei due principali fiumi della Toscana: l'Arno e il Serchio.

L'attuale configurazione geografico territoriale fa sì che l'area naturale e seminaturale sia fisicamente circondata e perimetrata da territori variamente trasformati o antropizzati, quali le grandi aree urbanizzate: a nord/nord-est il sistema Versilia-Viareggio-Lucca e a sud/sud-est i poli metropolitani di Pisa e Livorno, mentre ad ovest l'anello è chiuso dal mare Tirreno, che bagna i lidi del parco.

Il parco è oggi composto da un mosaico di ambienti naturali costieri e di pianura, in più parti miracolosamente scampati alla vasta urbanizzazione che ha interessato la fascia di costa ligure tirrenica. Gli ambienti caratteristici sono oggi racchiusi in comprensori territoriali detti Tenute o Fattorie, che ricalcano i confini degli antichi appoderamenti e delle storiche organizzazioni rurali, e sono quelli dei boschi litoranei e delle pinete, delle dune e dei tomboli, delle aree umide e palustri, fino alle aree agricole di bonifica. Le connotazioni vegetazionali traggono origine dai primitivi orizzonti forestali costieri: formati dall'alternanza di estesi popolamenti di latifoglie xerofile (leccio) e meso-igrofile (boschi di farnia/frassino/ontano), localizzate rispettivamente sulla sommità dei cordoni dunali (ambienti più secchi) e nelle bassure retro o infra cordoni dunali (ambienti più umidi), secondo una giacitura pressoché parallela alla costa (dovuta proprio alla giacitura degli antichi cordoni dunali). Gli attuali assetti vegetazionali risultano frammisti e modificati con gli apporti dovuti agli insediamenti antropici, che hanno progressivamente introdotto boschi a pineta (pino marittimo e pino domestico) e bonifiche di zone umide o paludose rivolte ad un esteso uso agricolo del territorio.

Nel tracciare una rapida ricognizione della storia dell'antropizzazione del territorio, si può sintetizzare che, trascorso il medioevo di scarso insediamento, ed il fulgido periodo della Repubblica Pisana, con l'appropriazione fiorentina delle terre pisane, nel contado dell'ex repubblica si iniziarono ad insediare i primi nuovi appoderamenti: la tenuta Salviati a Migliarino, le tenute Medicee di San Rossore, Coltano e Castagnolo, le fattorie di Vecchiano, Casabianca e Collesalveti, a cui si affiancarono le decurtate proprietà della Mensa Arcivescovile pisana per la tenuta di Tombolo. Il modello che così si andò conformando in questa parte della Toscana, fu quello basato sulla suddivisione del territorio in unità rurali produttive autonome, così dette appunto tenute o fattorie in funzione delle dimensioni e delle risorse ambientali disponibili.

Le tenute più proprie erano quelle orientate prevalentemente allo sfruttamento delle risorse naturali silvopastorali: del bosco e della macchia. Mentre le così dette fattorie erano vere strutture produttive: meglio organizzate dal punto di vista agricolo, ed erano suddivise in poderi a conduzione mezzadrile strettamente funzionali alle coltivazioni ed alle produzioni agro-alimentari.

L'economia tenutaria si basava dunque principalmente sull'esercizio delle tradizionali attività rurali, incentrandosi sul taglio del bosco per prelievo legnoso e sul pascolo in particolare vaccino, ma più spesso bufalino (in quanto specie estremamente rustica ben adatta all'allevamento brado, anche in territori non prettamente prati), oltre che sui diritti di caccia e pesca, richiedendo quindi investimenti di capitali più modesti rispetto alle altre strutture rurali di tipo mezzadrile, quali appunto le fattorie. Queste ultime infatti, sviluppatesi maggiormente in corrispondenza dei territori sottratti agli acquitrini costieri ed alle zone di impaludamento fluviale, e pertanto spesso affermatesi in epoca più tarda: a partire dalla fine settecento con le prime grandi bonifiche, hanno richiesto faticose e dispendiose opere idrauliche e richiedevano costanti investimenti manutentivi. Le iniziative di bonifica intraprese dalle famiglie fiorentine a partire dal seicento interessarono solo limitate estensioni territoriali, localizzate prevalentemente in prossimità degli insediamenti rurali e dei bacini fluviali.

La successione poi al Granducato mediceo del principato dei Lorena, si manifestò sul territorio imprimendo notevoli modifiche strutturali nelle tenute e nella gestione della fascia costiera. Tali interventi aumentarono in modo rilevante i suoli destinati all'uso agricolo, sottraendo sempre più spazi a zone umide ed ambienti naturali originali. In questo avvio delle grandi opere di riduzione dei suoli allagati o allagabili, si affermano, a partire dai primi dell'ottocento, anche gli impianti delle pinete a pino domestico, con le presunte duplici funzioni di miglioramento dei suoli e degli effetti di bonifica assieme ad una nuova economia di coltivazione boschiva legata al pinolo.

Lo sviluppo moderno di questi territori parte dalle condizioni storiche, sopra tracciate, che innescarono un graduale processo di popolamento delle campagne, dunque di graduale diffusione degli insediamenti rurali e di conseguente inurbamento. L'affermazione degli insediamenti sul territorio scaturisce oltre che dalle diramazioni della città storica di Pisa (con gli agglomerati di Barbaricina, San Giovanni, San Giusto, fino alla Vettola e San Piero a Grado) e dal nuovo insediamento portuale della "Mora" Livorno, anche da nuovi insediamenti rurali sia a sud: Coltano; che a nord: fra le colline di Avane, nella piana più prossima alla costa Migliarino, e nelle zone di bonifica Metato e Malaventre.

Le sole zone che rimangono ancora per lungo tempo spopolate, si può dire fino al secondo periodo post bellico, sono quelle costiere, più propriamente dei lidi; le quali dal secondo dopo guerra in poi vedranno invece una espansione urbana ed un boom edilizio veramente rilevante, che modificherà profondamente la struttura ambientale ed insediativa di questo territorio.

In questo quadro territoriale l'istituzione del Parco, e l'opera gestionale che ne è conseguita per quasi quaranta anni, ha veramente tutelato e preservato questa porzione di territorio nel suo complesso con i suoi ambienti peculiari, avendo attuato non solo una costante tutela difensiva, ma anche talune azioni, sia di pianificazione/programmazione e normazione che di intervento diretto, rivolte al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale minore, altrimenti destinato al completo oblio ed al conseguente decadimento sotto la pressione/invasione dei territori urbani circostanti più forti.

DATI TERRITORIALI PRINCIPALI

I principali dati territoriali dell'area protetta regionale del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli sono i seguenti :

- estensione complessiva ha 23.139,98

che viene suddivisa dal piano territoriale del parco vigente ai fini dell'attività venatoria in:

- *area interna* (con divieto di caccia) ha 14.146,86
- *area esterna* (con caccia regolamentata) ha 8.993,12

A sua volta il territorio protetto interessa due province così suddivise per superficie:

- territorio in Provincia di Pisa ha 19.587,24
- territorio in Provincia di Lucca ha 3.545,96

e vi sono ricompresi porzioni dei territori di cinque comuni, così ripartiti:

- parte in Comune di Pisa ha 13.224,78
- parte in Comune di Vecchiano ha 4.754,80
- parte in Comune di Massarosa ha 2.282,30
- parte in Comune di San Giuliano Terme ha 1.607,66
- parte in Comune di Viareggio ha 1.263,66

L'attuale pianificazione territoriale (piano territoriale del parco del 1989) suddivide l'area protetta in tre grandi raggruppamenti di elementi fondanti la struttura del territorio (sorta di macro-zone): i "*referimenti strutturali*", i "*referimenti ambientali*", i "*referimenti infrastrutturali*".

I "*referimenti strutturali*" sono anzitutto costituiti dall'organizzazione del territorio in "tenute" e "fattorie" secondo l'organizzazione fondiaria ed agro-rurale storica di queste terre; da nord a sud le tenute/fattorie sono:

- Tenuta Borbone e Macchia Lucchese
(in Comune di Viareggio) ha 812
- Tenute del Padule Settentrionale e Lago di Massaciuccoli
(nei Comuni di Viareggio e Massarosa) ha 2.735
- Tenuta di Migliarino e Fattoria di Vecchiano
(nei Comuni di Vecchiano e Massarosa) ha 4.755
- Tenuta di San Rossore
(nei Comuni di Pisa e San Giuliano) ha 5.788
- Tenute di Tombolo e Coltano
(in Comune di Pisa) ha 9.050

In esse sono ricomprese tutta una serie di strutture di organizzazione e di gestione del parco, quali: *accessi, porte del parco, centri del parco, capisaldi e piazzole, luoghi ricettivi ed organizzativi delle specifiche funzioni del parco*, puntualmente individuati e localizzati sul territorio.

Ai “*riferimenti ambientali*” appartengono le zone dell’area protetta identificate in base ai loro propri caratteri fisico ambientali e d’uso del suolo che costituiscono la struttura dell’ambiente del parco; per complessivi più di 22.000 ettari così suddivisi:

- Zona boscata	ha 8.800
- Zona agricola	ha 7.260
(produttiva	ha 5.300)
(di recupero ambientale	ha 1.960)
- Zona umida e corpi idrici	ha 2.825
- Zona di arenile	ha 204
- Zone di recupero ambientale	
(varie / rimboschimento, riallagamento, cave da recuperare, recupero arenili)	
	ha 2.938

I “*riferimenti ambientali*” individuano anche 16 *aree di riserva naturale*, distribuite su tutto il territorio del parco, che si sovrappongono alle zonizzazioni territoriali sopra dette, quali “zone di particolare pregio faunistico e vegetazionale anche in ragione della rilevanza e della rarità della connotazione scientifica”, per una superficie complessiva di 2.468,3 ettari, e così localizzate:

1) nella Tenuta Borbone Macchia Lucchese	
- <i>Riserva della Lecciona</i>	ha 176,1
- <i>Riserva della Guidiccione</i>	ha 53,9
2) nel Padule e Lago di Massaciuccoli	
- <i>Riserva del Chiarone</i>	ha 67,4
- <i>Riserva Chiuso del Lago</i>	ha 106,7
- <i>Riserva Punta Grande</i>	ha 301,9
2) nella Tenuta di Migliarino	
- <i>Riserva della Bufalina</i>	ha 52,6
- <i>Riserva di Bocca di Serchio</i>	ha 158,3
- <i>Riserva del Fiumaccio</i>	ha 33,6
- <i>Riserva del Bozzone</i>	ha 10,1
- <i>Riserva dell’Ugnone</i>	ha 14,9
3) nella Tenuta di S. Rossore	
- <i>Riserva del Paduletto</i>	ha 154,7
- <i>Riserva del Palazzetto</i>	ha 127,7
- <i>Riserva Bosco di S. Bartolomeo</i>	ha 102,4
- <i>Riserva Lame di Fuori</i>	ha 655,2
4) nelle Tenute di Tombolo e Coltano	

- *Riserva Bosco degli Allori* ha 8,6
- *Riserva della Cornacchiaia* ha 444,2

I “*riferimenti infrastrutturali*” sono costituiti infine dall’assetto delle viabilità di accesso, transito, percorrenza e visita del parco.

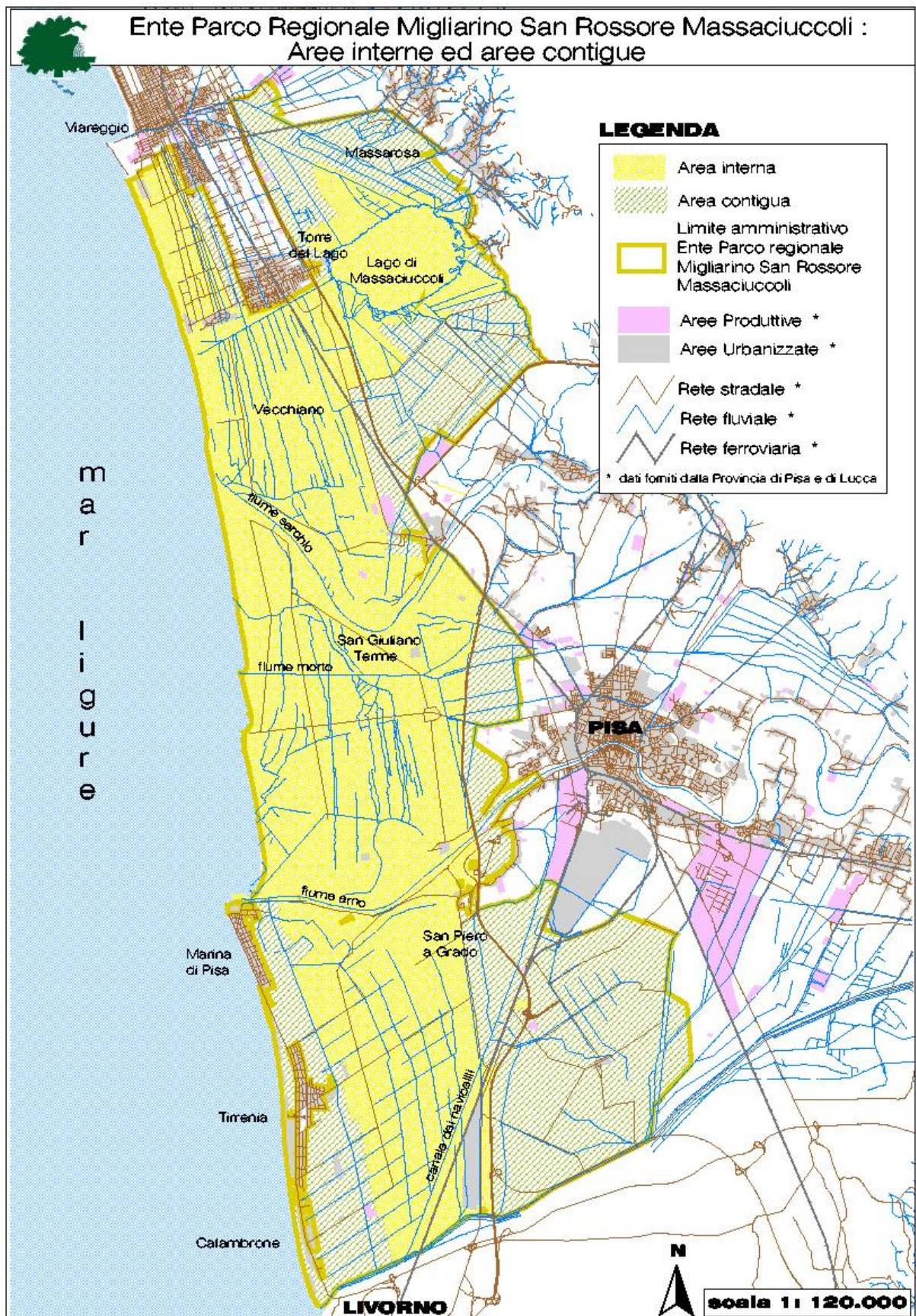
Completano il quadro della vigente pianificazione la seconda sezione rivolta alla “*operatività e destinazioni di piano*”, la quale individua le seguenti principali zonizzazioni:

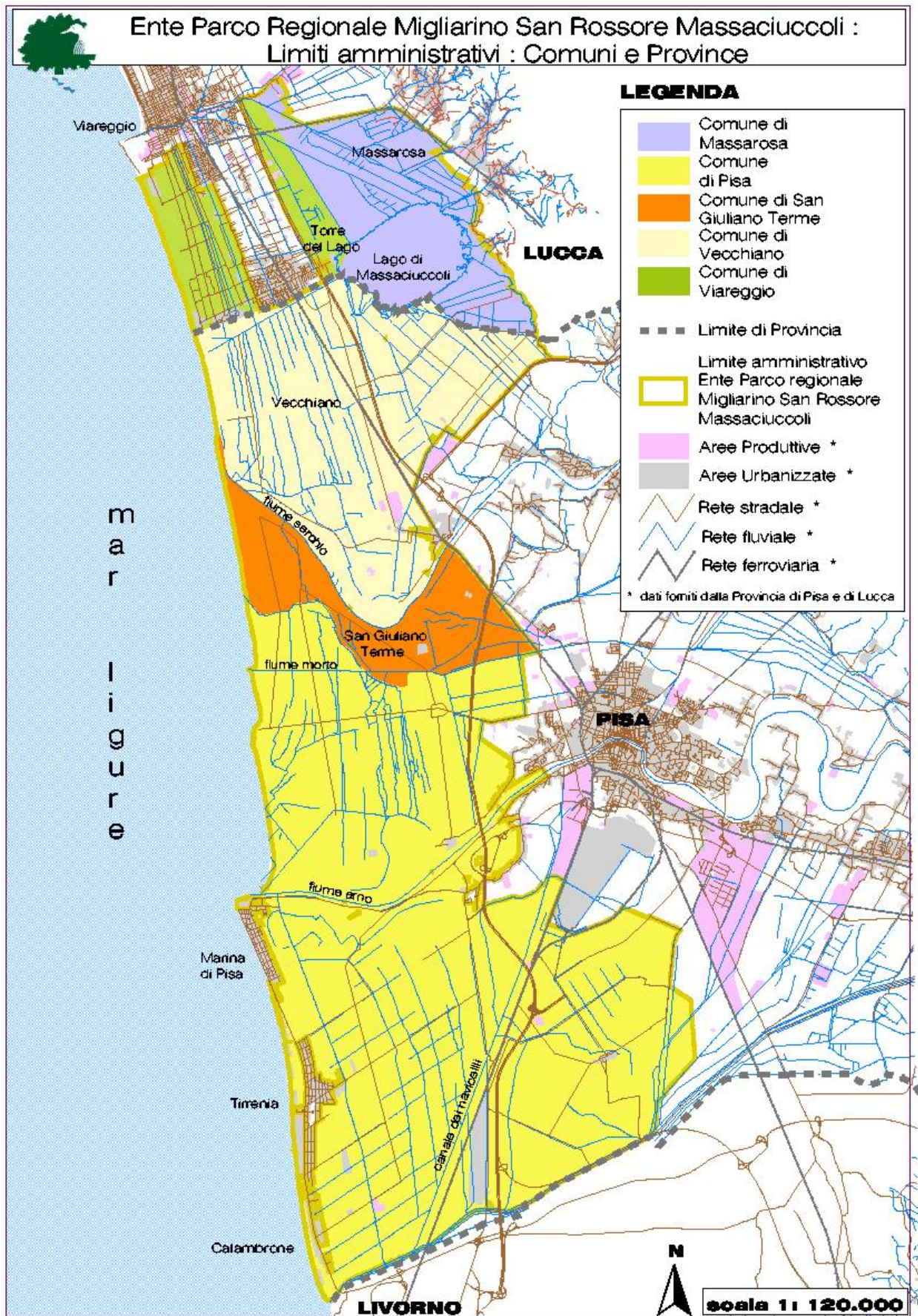
- Zone di recupero edilizio ed urbanistico ha 662
- Zone di attrezzature (varie / campeggio, sportiva...) ha 164
- Zona degli edifici esistenti ed aree di pertinenza (puntuali)

Il territorio del parco di Migliarino S. Rossore Massaciuccoli, comprende altresì 4 siti di interesse comunitario (SIC) oggi divenuti anche zone di speciale conservazione (ZSC), istituite in forza delle direttive comunitarie sulla rete Natura 2000 :

Codice Rete Natura2000	Denominazione	Estensione
IT5120016	<i>Macchia Lucchese</i>	406 ha.
IT5120017	<i>Lago e Padule di Massaciuccoli</i>	1.906 ha.
IT5170001	<i>Dune litoranee di Torre del Lago</i>	123 ha.
IT5170002	<i>Selva Pisana</i>	9.657 ha.

Per una superficie totale ragguardevole di oltre 12.000 ettari, che pone in una situazione assolutamente prioritaria nel contesto dei parchi regionali e tra le più interessanti in Europa anche in rapporto alla localizzazione in un contesto geografico di forte urbanizzazione, atteso che tutti i siti sono segnalati per la presenza di almeno un tipo di habitat naturale e/o specie prioritari ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 92/43/CEE.





Per quanto attiene la **ricognizione del ciclo di pianificazione/programmazione precedente** del Parco di Migliarino S. Rossore Massaciuccoli, si evidenzia che le politiche attuate sono state molto articolate, e per certi aspetti complesse, con una serie ricca e numerosa di atti di governo del territorio che si sono succeduti nel tempo dall'approvazione del primo piano territoriale del parco (1989) fino a pochi anni fa (ultimo atto approvato nel 2014), i quali sono in buona parte tutt'oggi vigenti.

Tutti gli strumenti di pianificazione oggi vigenti sul territorio del parco di Migliarino S. Rossore Massaciuccoli risultano abbastanza datati, in certi casi con una vigenza ad oggi pluridecennale, e comunque tutti anteriori all'attuale legge regionale 30/2015, che disciplina la materia.

L'attuale governo del territorio del parco di Migliarino S. Rossore Massaciuccoli è stato sostanzialmente impostato e dettato dalle norme del piano territoriale approvato con delibera del Consiglio regionale n. 515 del 12 dicembre 1989 e modificato con deliberazione del Consiglio regionale n. 223 del 10 settembre 1991. Si fonda infatti su un piano generale, una sorta di grande piano strutturale e di coordinamento: il piano territoriale appunto, che inquadra nel suo complesso il territorio protetto includendo anche le aree esterne di buffer, quelle che poi con la legge quadro 394/1991 sono state definite come "aree contigue" dei parchi. A tale pianificazione generale fanno capo tutta 6 piani urbanisticamente definibili come attuativi, denominati **piani di gestione**, i quali si riferiscono a ciascun areale delle tenute storiche, ricostruite dal piano territoriale, ed in cui il piano stesso organizza il territorio protetto (Piano di gestione Tenuta Borbone e Macchia Lucchese, Piano di gestione Tenuta Borbone e Macchia Lucchese, Piano di gestione Padule settentrionale e Lago di Massaciuccoli, Piano di gestione Tenuta di Migliarino e Fattoria di Vecchiano, Piano di gestione Tenuta di San Rossore, Piano di gestione Tenuta di San Rossore)

Il piano territoriale è stato senza dubbio fino ad oggi un valido strumento di governo del parco, frutto di una lucida e lungimirante visione di gestione generale e di coordinamento di un'area naturale protetta particolare e complessa, quale è appunto il parco di Migliarino S. Rossore Massaciuccoli.

Il piano del parco detta infatti le norme generali e strutturali per il territorio protetto, e dal 1994 (con la legge regionale che ha definito il Parco come ente) ha assunto le valenze non solo di piano ambientale ma anche di piano paesistico ed urbanistico, sostituendo tutti gli altri strumenti di pianificazione locale.

In tale quadro normativo, rifacendosi alla strutturazione storica del territorio, il piano del parco ha suddiviso così l'area protetta nelle cosiddette "Tenute" o "Fattorie", ossia in comparti territoriali per ciascuno dei quali viene previsto lo specifico "piano di gestione".

I piani di gestione sono stati redatti a seguito dell'approvazione del piano territoriale e sono stati soggetti nel corso degli anni a revisioni ed aggiornamenti a cura del Consiglio Direttivo dell'Ente (circa almeno un paio per ciascuno piano, come rilevabile dalla tabella). Hanno assunto la valenza di veri e propri strumenti attuativi del piano del parco in funzione delle peculiari caratteristiche ambientali e morfologiche di ciascuna tenuta: andando a specificare la normativa tecnica territoriale generale, con particolare dettaglio della disciplina urbanistico edilizia e con puntuale riferimento alle modalità attuative degli eventuali recuperi, ristrutturazioni e trasformazioni indicati dal piano territoriale per talune parti del parco.

Le Tenute che vanno a formare il territorio del Parco, individuate dal piano del parco sulla base del riconoscimento storico, sono state cinque, dettagliate da nord a sud come segue:

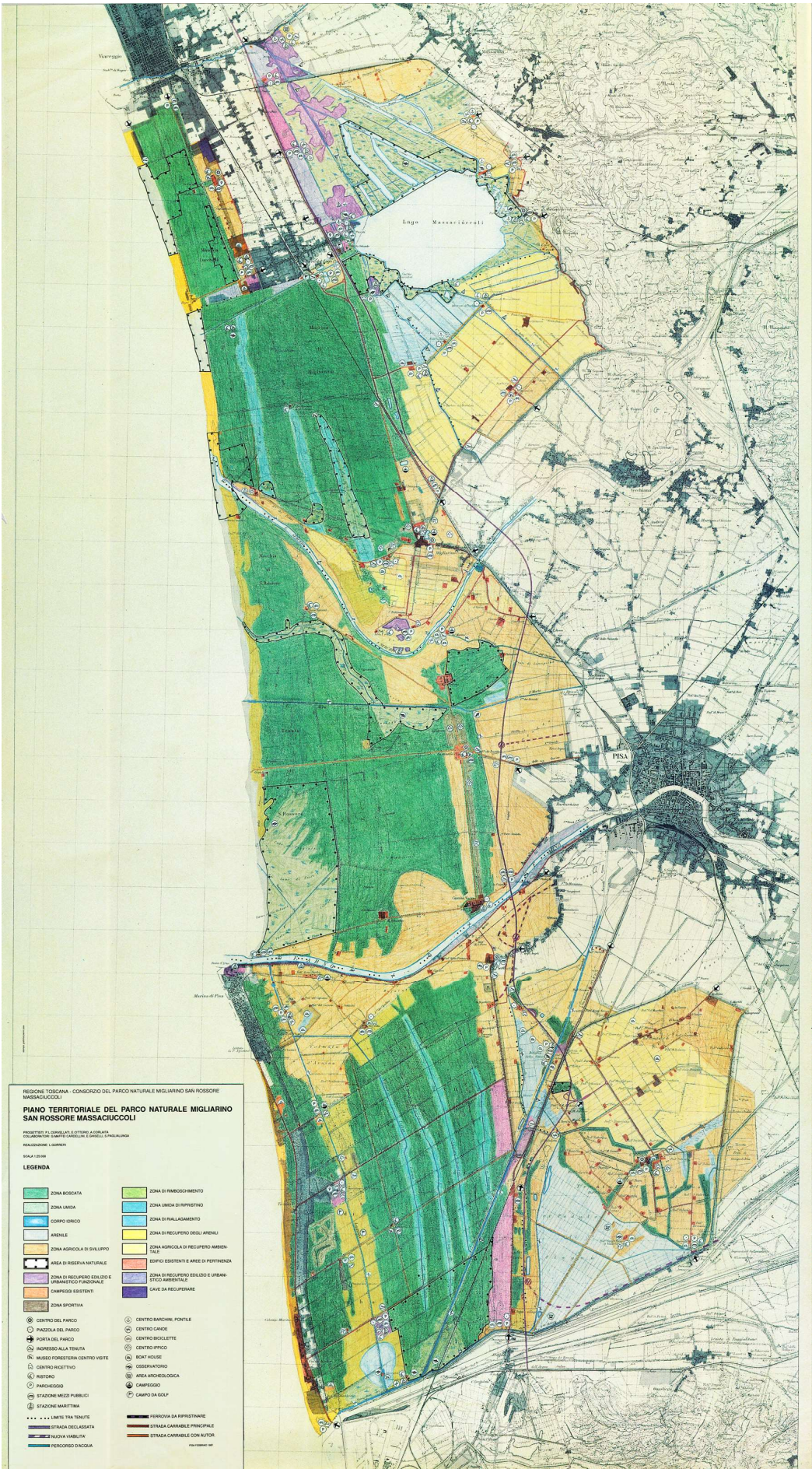
- la Tenuta Borbone e della Macchia Lucchese, sulla costa del Comune di Viareggio,
- la Tenuta del Lago di Massaciuccoli e del Padule settentrionale, che comprende porzioni dei Comuni di Viareggio e di Massarosa,
- la Tenuta di Migliarino con le aree agricole di bonifica della Fattoria di Vecchiano, nell'omonimo Comune,
- la Tenuta di S. Rossore, che include la storica tenuta della Presidenza della Repubblica già tenuta reale dei Savoia, nei Comuni di S. Giuliano T. e Pisa,
- le Tenute di Tombolo e Coltano, nel Comune di Pisa, che comprendono i territori del parco a sud fino al confine con Livorno.

È da segnalare che il piano territoriale del parco, ed in conseguenza i piani attuativi di gestione, non sono mai stati adeguati al modello di organizzazione territoriale disposto dalla legge quadro 394/1991, essendo l'approvazione del piano per l'appunto antecedente alla legge quadro stessa; ragione per cui non riportano la suddivisione in zone a diverso grado di protezione ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della legge 394.

Il territorio del parco di Migliarino S. Rossore Massaciuccoli è stato interessato anche dall'istituzione di 4 siti di interesse comunitario (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS), oggi divenute anche zone di speciale conservazione (ZSC), ai sensi delle direttive comunitarie che si sono succedute nell'ambito dell'originaria rete Natura 2000 e come recepite nella legislazione nazionale e nella conseguente legislazione regionale, i quali sono :

Codice Rete Natura2000	Denominazione	Estensione
IT5120016	<i>Macchia Lucchese</i>	406 ha.
IT5120017	<i>Lago e Padule di Massaciuccoli</i>	1.906 ha.
IT5170001	<i>Dune litoranee di Torre del Lago</i>	123 ha.
IT5170002	<i>Selva Pisana</i>	9.657 ha.

Segue riproduzione della cartografia generale del piano territoriale del parco vigente.



3. OBIETTIVI GENERALI

La Visione di Parco

Il Parco è un luogo eccezionale: oltre 10.000 ettari di boschi planiziari, riconosciuti come Riserva della Biosfera dall'Unesco; oltre 6.000 ettari di aree umide, iscritte fra le più importanti del mondo secondo la Convenzione di Ramsar; oltre 30 chilometri di spiagge con dune in evoluzione naturale. Qui troviamo le foci dei due fiumi più importanti della Toscana, il Serchio e l'Arno, che completano un quadro geografico, naturale e ambientale di grande prestigio. Ma quello che rende il territorio del parco veramente unico è che si trova all'interno di un contesto densamente urbanizzato.

È questo un parco inserito all'interno e delimitato da un'area metropolitana (la "città lineare costiera" della costa toscana), che pertanto non è fatto esclusivamente di natura e di storia. È dunque possibile raccontarlo sia per specifici ambiti geografici (le **storiche tenute e fattorie**) che per elementi naturali (habitat rari, unici e di interesse internazionale) che lo percorrono e lo unificano da nord a sud, per tutta la sua estensione, costituendone i **caratteri eco-sistemici del paesaggio**: i **boschi**, le **acque**, le **spiagge**, le **aree agricole**.

Gli elementi naturali, caratteristici di questo territorio, sono uniti da una storia comune, che è la **storia secolare delle comunità** che ne hanno garantito la formazione, l'uso e la loro conservazione.

Ecco così oggi un Parco nel quale ci si **stupisce** e ci si **istruisce**, riprendendo una definizione caratteristica dei grandi parchi barocchi. Ci si stupisce della meraviglia della natura che c'è, tutelata e ripristinata, e ci si istruisce con la storia dei luoghi, resi unici dagli usi e dalla cultura delle comunità che li hanno vissuti e che ancora continuano a viverli.

Possiamo ormai affermare che in un contesto come quello del parco di Migliarino S. Rossore Massaciuccoli le nuove frontiere sono sotto casa. A pochi passi da dove viviamo è possibile fare documentari naturalistici all'altezza di un *National Geographic*.

Con la revisione dei pre-vigenti strumenti di governo e di programmazione del Parco (Piano territoriale di coordinamento e Piani di Gestione) è necessario riaffermare un'idea di pianificazione a "parco" di un **territorio articolato e ampio**, andando anche oltre il tema della conservazione e della cura della biodiversità, così come era stato fatto dal piano territoriale di coordinamento dell'ottantanove, ancora oggi vigente. In quel piano il Parco era considerato come una specie di **"centro storico"**: una serie di monumenti naturali e culturali architettonici, apparentemente distanti uno dall'altro, ma in realtà tenuti insieme dal **tessuto connettivo** costituito soprattutto dalle aree agricole e semi-naturali.

Questo insieme, che contiene il codice genetico e l'esperienza consolidata delle comunità che vivono su questi territori, raccoglie e conferisce un significato più completo all'intera area urbanizzata, diventandone il vero e proprio **cuore e motore** di un suo equilibrato sviluppo, dando finalmente un significato chiaro e pieno al termine di "sostenibile".

L'approccio storico a questo territorio, basato su un vero patrimonio consolidato di conoscenze, costituisce non solo lo studio delle trasformazioni avvenute ma anche un programma di assetto verso il quale tendere, da cui scaturisce il ruolo fondamentale del parco per definire una **politica di manutenzione e di restauro del territorio**.

L'ipotesi di ripristinare ambiti sottoposti a forti trasformazioni, restituendoli alle comunità come potenziali meraviglie della natura e luoghi dove svagarsi e osservare il mondo animale e vegetale fa parte di questa visione.

Infine la ricostruzione dell'**organizzazione storica del territorio** si pone a fondamento anche per l'individuazione di un criterio oggettivo, data la correlazione fra la natura (la geologia e la sua espressione paesaggistica) e la storia, adatto a determinarne la precisa dimensione dell'area protetta e da proteggere: i **perimetri del parco** e la sua **organizzazione di visita** (ingressi, percorsi, foresterie, musei, ristori, centri visita, osservatori).

In questa visione di parco assume importanza il **ruolo delle comunità** che vivono e possiedono il parco. Come un centro storico senza i residenti diventa uno scenario vuoto, una quinta scenografica replicabile ovunque, così questo territorio non si può conservare senza le comunità che ne conoscono le regole profonde con cui si è formato e gli elementi strutturali che costituiscono il suo paesaggio.

Il Parco non può salvarsi se considerato un'oasi intangibile. Gli elementi esterni erano più forti dell'istinto naturale. Le città e il territorio sono fatti dalla natura e dalle convinzioni umane, ma queste ultime hanno molto più peso.

E proprio **le acque**, sia quelle dei grandi fiumi, che dei canali, dei fossi e sotterranee, che innervano tutto questo territorio, fanno emergere un'altra importante peculiarità di questo territorio ed il legame con le comunità locali. L'Arno soprattutto, per la sua maggiore dimensione e portata, ha contribuito alla formazione della pianura e allo spostamento della linea di costa verso il mare con la massima estensione raggiunta nei primi decenni del novecento, come testimoniato dalle cartografie storiche. Ma al ciclo delle acque sono legate le bonifiche di queste pianure con le attività agricole ancora presenti, ed al ciclo delle acque sono legati gli habitat del territorio, a partire da alcune tra le più vaste zone umide di Europa fino alle distese boschive. Ragioni per cui la qualità delle acque, ancorché sia quasi esclusivamente connessa ai territori al di fuori del parco, diventa una delle priorità del parco e lo stesso parco sia impegnato nel migliorare la qualità delle acque. Un impegno avviato che si deve concludere anche attraverso questo nuovo strumento di pianificazione e di programmazione, visto ad esempio l'alto inquinamento del Fiume Morto Nuovo, che porta i liquami di Pisa con ciclici problemi sulle coste del parco.

Anche alla luce di questi aspetti, ne consegue, come detto, che il Parco si salva se è capace di esportare al di fuori dei suoi confini la propria idea culturale e un approccio economico territoriale coerente con essa.

Non si tratta dunque di ricominciare tutto da capo; piuttosto di implementare e *portare* avanti, con i dovuti aggiornamenti, le esperienze consolidate in quasi 40 anni di attività gestionale su questo territorio, assicurando continuità alla gestione di un parco regionale che rappresenta un'ormai affermata presenza nel quadro nazionale e regionale.

Gli Obiettivi strategici e la loro articolazione descrizione

La Visione di Parco appena delineata trova una sua attuazione nella definizione di quattro obiettivi strategici che saranno delineati sulla base di una descrizione.

Gli obiettivi strategici del nuovo piano integrato per il parco di Migliarino S. Rossore Massaciuccoli possono essere riassunti nelle seguenti definizioni.

1. Il parco cuore e motore di un'area metropolitana e di un'area vasta a scala regionale
2. Il Parco della natura e della storia - l'organizzazione storica del territorio in Tenute e Fattorie
3. Il Parco della natura e della storia - la gestione e la conservazione dei boschi, delle selve igrofile, delle pinete
4. Il Parco della natura e della storia: il Parco delle acque
5. Il Parco della natura e della storia: Il Parco della costa, le spiagge del Parco
6. Il Parco della natura e della storia: l'agricoltura tessuto connettivo del territorio
7. Il perimetro del Parco oggi e la conformazione al PIT con valenza di Piano paesaggistico.
8. Il progetto di manutenzione del territorio e il ruolo delle comunità.

Obiettivo Strategico		Descrizione Obiettivo	
1.0	Il ruolo del Parco quale cuore e motore di un'area metropolitana e di un'area vasta a scala regionale	1.1	Definire sempre più il ruolo di connessione ambientale all'interno di una vasta area antropizzata/urbanizzata, e di riconoscere nel parco il polmone naturale vitale del territorio
		1.2	Definizione di strategie in grado di allargare il tessuto connettivo del parco al Basso Valdarno ed alle Colline Livornesi/Collesalveti fino anche al Monte Pisano, collegando ed inter-connettendo il sistema ambientale costiero con le zone naturali più interne, quali quelle degli ex padule di Bientina e di Fucecchio/Sibolla e della prima collina, anche valorizzando modelli territoriali più vasti di quello del semplice "parco regionale" come nel caso della Riserva della Biosfera UNESCO "Selve di Toscana", per la cui definizione il parco fu inquadrato come cuore del territorio ma la riserva UNESCO si estende significativamente al di fuori dei limiti dell'area protetta fino appunto alle colline di Collesalveti, di Calci e del Monte Pisano, e la forma territoriale "parco" viene individuata come un modello da estendersi su un territorio di area vasta altrettanto di interesse quanto il territorio dell'area protetta
		1.3	Valorizzare il ruolo del Parco anche come soggetto coordinatore di una gestione integrata dagli ambienti costieri toscani, anche al fine dell'attuazione della strategia regionale per la conservazione della biodiversità, come approvata nell'ambito del PAER, in particolare attuazione dell'azione n.1 del Target degli ambienti costieri, finalizzata alla "costituzione di una rete di enti gestori di aree costiere per una gestione unitaria delle problematiche di conservazione e gestione degli ambienti costieri", ed in tal senso integrazione con il Parco della Maremma dell'esperienza di redazione del nuovo strumento di pianificazione dei parchi, costituito dal piano integrato
		1.4	Contabilizzazione dei servizi ecosistemici prodotti ed offerti dal parco quale area naturale protetta

		1.5	Valorizzare in questo quadro anche il ruolo formativo/educativo del Parco, con le ricadute positive nel contesto complessivo del territorio delle province di Pisa/Lucca e dell'intero territorio regionale, a partire dal miglioramento della conoscenza presso cittadini, residenti, fruitori e portatori di interesse, delle valenze naturalistiche paesaggistiche e storico-culturali dell'area protetta, fino alla affermazione e divulgazione nell'opinione pubblica del concetto dei servizi ecosistemici che il territorio protetto offre
2.0	Il Parco della Natura e della Storia: L'organizzazione storica del territorio in tenute e fattorie	2.1	Conservare e restaurare, così come in un "centro storico", il tessuto insediativo e agro-rurale che ha storicamente caratterizzato questo territorio attraverso l'organizzazione delle tenute e delle fattorie, anche quale strumento di definizione e di valorizzazione dell'area parco vera e propria e della relativa area contigua, mantenendo la presenza dei percorsi, delle strutture e delle attività che caratterizzano le singole zone del parco e che rappresentano riferimenti indispensabili per la promozione storico-culturale, per lo sviluppo economico e per la conservazione di ecosistemi e paesaggi di alto valore naturalistico
		2.2	Definizione di uno specifico sistema di fruizione e di mobilità sostenibili del parco, modellato sulla base dello storico tessuto delle tenute e fattorie, che rispetti pertanto le specificità proprie del territorio e le caratteristiche dei diversi ambienti ed ecosistemi di cui l'area protetta si compone
3.0	Il Parco della Natura e della Storia: la gestione e la conservazione dei boschi, delle selve igrofile, delle pinete	3.1	Precisazione e aggiornamento delle misure di conservazione e definizione di un adeguato assetto forestale anche in relazione ai danni prodotti da fitopatologie e da eccessivo carico di ungulati, oltre che da potenziali cambiamenti climatici
		3.2	Tutela della biodiversità degli ambienti boschivi, quale fattore preminente di resilienza ai cambiamenti climatici ed anche quale elemento cardine del paesaggio del parco, attraverso la ridefinizione di un rapporto equilibrato con le ragioni economiche della selvicoltura e dei caratteri produttivi del bosco
		3.3	Attuazione di una gestione forestale sostenibile, in coerenza con la normativa regionale di settore e con i contenuti del Piano paesaggistico regionale
		3.4	Tutela paesaggistica dei boschi costieri e planiziali in coerenza con gli elementi prescrittivi interni alla disciplina del PIT-Piano Paesaggistico regionale
4.0	Il Parco della Natura e della Storia: il Parco delle acque	4.1	Conservare la specificità e il significato della presenza degli ambienti idrici, di cui i principali: i fiumi Arno e Serchio ma anche il fiume Morto e i canali Scolmatore e dei Navicelli, il lago del Massaciuccoli e tutte le aree umide e palustri presenti nel parco, anche di minima estensione, sia per gli aspetti ambientali biologici e di paesaggio ma anche per certi aspetti economici sociali e, non ultimo, identitari, puntando alla qualità delle acque di tutto il sistema idrico afferente il territorio del parco il quale per la gran parte proviene dall'esterno del parco

		4.2	Miglioramento ambientale della rete idrografica del territorio, con valutazione dell'implementazione di mantenimento delle acque in sito, anche in ragione dei fenomeni di subsidenza e di salinizzazione delle falde, valutazione dei reali costi/benefici oggi di una rete di bonifica così fitta estesa e potente in rapporto soprattutto alle finalità agronomiche e del reale valore economico delle attività agricole praticate e praticabili sul territorio, con conseguente valutazione di riduzione ovunque possibile delle operazioni di dragaggio e drenaggio meccanico
		4.3	In stretta connessione con quanto sopra definizione di interventi in grado di migliorare la qualità delle acque del Lago di Massaciuccoli riferite al contesto agricolo circostante ed alla depurazione delle acque superficiali immesse nel bacino lacustre, con miglioramento complessivo della qualità ecosistemica del lago anche in rapporto agli impatti delle specie aliene invasive
		4.4	Definizione di indirizzi e regole per la gestione sostenibile della vegetazione ripariale con la tutela diretta e la gestione coerente degli habitat lacustri e palustri rivolte alla prioritaria conservazione degli importanti popolamenti animali e vegetali presenti e potenzialmente presenti
		4.5	Definizione di indirizzi e regole per la riqualificazione degli insediamenti presenti nelle aree golenali e di sponda dei fiumi anche attraverso la ricerca di sinergie date dalla presenza delle infrastrutture già operanti quali: gli attracchi della sponda del Serchio, le attrezzature del canale Navicelli, il porto turistico di Marina di Pisa e dalle attività connesse
		4.6	Ridefinizione di regole e indirizzi per la riqualificazione delle aree degradate o dismesse circostanti il lago di Massaciuccoli, tanto quelle un tempo occupate dalle cave di sabbia silicea quanto quelle che oggi soffrono situazioni di abbandono o utilizzo inappropriato, prevedendo situazioni di recupero sostenibile in coerenza con le tradizioni tipiche locali identitarie delle comunità e con le migliori finalità paesaggistico naturali
		4.7	Recupero mantenimento delle attività tradizionali una volta presenti sul territorio del Lago di Massaciuccoli e dei relativi specifici manufatti secondo l'inquadramento di un carico sostenibile per le attuali condizioni ambientali del lago
5.0	Il Parco della Natura e della Storia: il Parco della costa, Le spiagge del Parco.	5.1	Tutela e recupero dell'area costiera volte a migliorare la gestione delle spiagge e degli ecosistemi dunali che ad esse si collegano, con la definizione di misure di conservazione degli ambienti naturali e in particolare degli habitat di duna, divenuti sempre più rari e fragili in ragione del carico antropico e dei connessi fenomeni erosivi
		5.2	Miglioramento della struttura insediativa ove presente con contenimento dei carichi derivanti e con implementazione di forme di fruizione a basso impatto, dei servizi collettivi e delle aree pubbliche
		5.3	Contenimento/stabilizzazione dell'erosione costiera che sia pienamente compatibile con la tutela degli habitat e con la conservazione naturalistica dell'assetto ambientale costiero, prevedendo interventi di recupero degli elementi/situazioni che hanno un deterioramento naturalistico

		5.4	Creazione di condizioni per un approccio più responsabile anche delle istituzioni, mirate ad evitare la presenza di attività non compatibili o fortemente impattanti
		5.5	Definizione di indirizzi e regole precisi per una conduzione sostenibile delle attività di gestione degli arenili, quali la pulizia delle spiagge per la fruizione turistico balneare, compatibile con le esigenze di conservazione di specie ed habitat caratteristici di queste parti dell'area protetta
6.0	Il Parco della natura e della storia: l'agricoltura tessuto connettivo del territorio	6.1	Conservazione attiva delle caratteristiche dell'agricoltura come tessuto connettivo del territorio, attraverso l'individuazione di azioni volte a per creare le condizioni per un miglioramento/aggiornamento delle produzioni, perché siano a maggiore valore aggiunto ad esempio attraverso produzioni diversificate, non monoculturali, di nicchia e di estrema tipicità nonché biologiche
		6.2	Riduzione delle attività che comportino la banalizzazione del paesaggio agrario, quali produzioni estensive/massive, seppure in un quadro di accoglimento dell'evoluzione tecnologica del settore, ed incentivazione delle produzioni che favoriscano la ripresa di maglie agrarie più minute, con specifiche direttive e regole per il mantenimento/implementazione degli elementi territoriali adatti alla conservazione di una elevata biodiversità di questi ambiti seminaturali, quali: filari alberati e siepi, alberature camporili, vegetazione igrofila di sponda su fossi e canali, ricostituzione di piccole zone umide di ristagno delle acque
		6.3	Sostegno delle potenzialità delle aziende agrarie verso un approccio multifunzionale in grado di coniugare la produzione, il commercio qualificato e la creazione di servizi con la conservazione e il rinnovamento delle conoscenze agrarie e zootecniche anche in funzione di presidio paesaggistico e di un uso equilibrato delle risorse
		6.4	Massimizzazione nell'utilizzo dei PSR e dei progetti comunitari ed utilizzo delle risultanze di progetti specifici, quali ad esempio il "PIT pianura pisana", che siano in grado di coinvolgere anche un territorio più ampio di quello specificamente del parco come il modello territoriale della Riserva della Biosfera UNESCO "Selve di Toscana"
7.0	Il perimetro del Parco oggi e la conformazione al PIT con valenza di Piano paesaggistico	7.1	Necessità non più procrastinabile di definire il perimetro del parco oggi in relazione alla disciplina ed alla legislazione generale vigente, anche perché il parco possa veramente funzionare da parco ed attuare appieno, nella loro interezza, le finalità dell'area naturale protetta, ed in questo quadro impostare una zonizzazione di graduazione dei diversi livelli di protezione/conservazione aderente alle caratteristiche del territorio da tutelare, fondata non solo sulle modalità di uso del suolo ma anche e soprattutto sulle specificità degli habitat e degli ecosistemi presenti o di potenziale presenza

		7.2	Conservare l'integrità ambientale, eco-sistemica, storica e culturale del territorio, rifacendosi sempre alla strutturazione storica del territorio in fattorie e tenute, definendo con esattezza, su limiti certi, lo spazio maggiormente vincolato più proprio dell'area naturale protetta e le relative aree contigue che siano da buffer di salvaguardia delle aree più naturali, valutando anche l'opportunità di ampliare talune aree interne e talune situazioni contigue sulla base delle indicazioni/prescrizioni contenute nel Piano di indirizzo territoriale regionale con valenza di Piano paesaggistico (PIT/PPR)
		7.3	Miglioramento dei livelli di sostenibilità all'interno dell'area protetta con riduzione degli impatti provenienti dalle aree a maggiore artificialità, da attuarsi anche attraverso approfondimenti conoscitivi sugli effetti delle aree a maggiore artificialità interne o confinati al territorio del Parco, con particolare riferimento alle aree classificate come "zone di recupero edilizio e urbanistico funzionale" nell'ambito del pre-vigente Piano territoriale del Parco, ai corridoi infrastrutturali in attraversamento del Parco, alle aree turistiche attrezzate, alle aree militari e simili, ed individuazione di opportuni indirizzi per una mitigazione degli effetti ambientali
8.0	Il progetto di manutenzione del territorio e il ruolo delle comunità	8.1	Definire all'interno del piano, sia per la parte pianificatoria che programmatica, un vero e proprio progetto di manutenzione del territorio in relazione al ruolo delle comunità in esso insediate
		8.2	Studio e sostegno di forme di recupero di tecniche ed usi tradizionali, coinvolgendo la comunità e gli attori che in varia misura gravitano intorno al parco
		8.3	Stabilire che la conservazione di certi elementi caratterizzanti ed identitari del territorio non può avvenire solo per norma o per legge, ma tali elementi da conservare/ripristinare devono essere fatti riconoscere come valori e devono essere di nuovo fatti propri dalle comunità locali perché siano ripresi, recuperati dove necessario e difesi quali elementi della comunità stessa

4. RICOGNIZIONE DELLE RISORSE ATTIVABILI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO/PROGRAMMA

Le risorse finanziarie individuate per l'attuazione di questo atto di pianificazione/programmazione sono prevalentemente quelle necessarie per lo svolgimento delle attività tecnico scientifiche professionali dedicate alla progettazione ed alla adozione del piano, con le relative possibili spese complementari di carattere strumentale e di indagine assieme a quelle rivolte a materiali di consumo nonché di divulgazione e conoscenza del futuro piano.

Per la redazione dell'atto pianificazione/programmazione in oggetto risulta necessario e opportuno formare un adeguato gruppo di lavoro interdisciplinare formato da figure tecnico scientifiche di alto livello.

Il gruppo di lavoro, oltre alle figure tecniche specialistiche ed all'eventuale supporto amministrativo del caso, deve ricoprire un adeguato profilo scientifico in ragione della complessità e degli approfondimenti attinenti gli atti di pianificazione e programmazione territoriale di una tale rilevanza.

il Gruppo principale di progettazione viene composto da un progettista coordinatore interdisciplinare, da profilo esperto per gli aspetti naturalistici e conservazionistici, da profilo esperto per gli aspetti forestali e boschivi, da profilo esperto per gli aspetti agricoli, agronomici e degli ambienti e paesaggi semi-naturali, da profilo esperto per gli aspetti socio economici, l'economia locale e la partecipazione, da profilo esperto per gli aspetti edilizi e del patrimonio insediativo esistente, per gli aspetti paesaggistici ed insediativi, da profilo esperto giuridico normativo, da profilo esperto per la valutazione ambientale strategica, da profilo esperto per gli aspetti idro-geologici e idrologici costieri, da profilo esperto per gli aspetti faunistici e zoologici, da profilo esperto per gli aspetti botanici e vegetazionali, da profilo esperto operatore GIS e per elaborazione cartografiche.

Le specifiche attività sono espressamente riferite alla documentazione analitica e conoscitiva multidisciplinare nonché alla progettazione in tutte le sue fasi ed in tutti i suoi aspetti attinenti strumenti ed atti di governo del territorio, come richiesto dalla vigente normativa nazionale e regionale per la redazione degli strumenti urbanistico territoriali, con valenza ambientale e paesaggistica, e della relativa valutazione ambientale strategica.

Il parco ha effettuato una prima stima dei costi minimi necessari, che assommano ad un costo basilare di circa 200.000 euro per le complessive prestazioni tecnico professionali scientifiche necessarie e a circa 50.000 euro per le spese complementari a cui si possono aggiungere circa 30.000 euro per le risorse destinate allo svolgimento dei processi partecipativi adeguati a garantire un loro efficace svolgimento, oltre ai costi dell'eventuale personale interno necessario per la progettazione, il supporto e le attività amministrative connesse.

Si evidenzia che al piano in esame, al pari dei piani degli altri parchi regionali, è stato assegnato con decreto regionale n. 15183 in data 19.10.2017 specifico finanziamento attinente il Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana, di cui al Regolamento UE 1305/2013 sottomisura 7.1 dedicata al "sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N.2000 e di altre zone di alto valore naturalistico", per un importo totale onnicomprensivo pari a 150.000 euro.

La rimanente quota di risorse necessarie (pari a circa 130.000 euro) dovrà essere reperita in risorse proprie di bilancio dell'Ente Parco, o in successivi finanziamenti specifici dell'amministrazione regionale.

5. INDICAZIONI VAS AI SENSI DELLA L.R. 10/2010

Il Piano proposto è sottoposto a **-procedimento di Valutazione Ambientale Strategica - VAS** (valutazione ambientale strategica) sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 5/5bis della L.R. 10/2010, all'interno del quale si deve svolgere ai sensi dell'articolo 73 ter della l.r. 10/2010, anche il **procedimento di "valutazione di incidenza"** (previsto per il piano dall'articolo 87 della l.r. 30/2015), necessario per la valutazione delle eventuali incidenze sulla conservazione di habitat e specie della Rete Natura 2000 all'interno dei siti di interesse comunitario (SIC) e zone di speciale conservazione (ZSC), di cui alle relative direttive comunitarie.

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014 in materia di avvio degli atti di governo del territorio, in parallelo all'avvio del procedimento del Piano Integrato, viene attivata la fase

preliminare della VAS, con la redazione del documento preliminare di cui all'art. 23 comma 2 della L.R. 10/2010.

Le attività di partecipazione di cui alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 1/2015, nel rispetto del principio di non duplicazione, sono coordinate con le attività di informazione e partecipazione previste dal **procedimento di partecipazione** ai sensi dell'articolo 36, comma 2 della l.r. 65/2014; trattate nel successivo paragrafo.

I **soggetti** coinvolti risultano:

- l'**Ente parco quale autorità proponente**, che elabora la proposta di piano;
- la Regione quale **autorità procedente**, in quanto sia l'adozione che l'approvazione del piano sono di competenza del Consiglio regionale
- il Nucleo unificato regionale di valutazione **-NURV-**, istituito ai sensi della l.r. 10/2010 quale **autorità competente** nel procedimento di **VAS**, in quanto il piano è approvato dal Consiglio regionale.

In particolare il NURV collabora con l'autorità proponente/procedente nell'espletamento delle fasi relative alla VAS e, ai sensi dell'articolo 73 ter della l.r. 10/2010 esprime con determina il proprio parere motivato anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza- VincA, previa acquisizione del contributo in materia espresso dal Settore "Tutela della natura e del mare". Il NURV esprime il proprio parere motivato e collabora con l'autorità proponente/procedente nell'espletamento delle fasi relative alla VAS (per le relative specifiche funzioni in materia di VAS si rimanda agli articoli 12, 13 e 15 della l.r. 10/2010).

Il NURV, ai fini dell'esame del Comitato di direzione della proposta di piano propedeutica all'esame della Giunta regionale, si esprime anche sulla corretta applicazione delle metodologie di valutazione ai sensi dell'art. 3, comma 2 lett.a) del Regolamento 24/R/2011.

6. INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ DI CONFRONTO ESTERNO

Come detto ai sensi dell'articolo 36, comma 2 della l.r. 65/2014; le attività di informazione e partecipazione devono essere coordinate con le attività di partecipazione di cui alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 1/2015, nel rispetto del principio di non duplicazione. Inoltre, considerato che il piano è approvato dalla Regione, la funzione di **Garante per l'informazione e partecipazione**, ai sensi del Capo V del Titolo II della l.r. 65/2014, è svolta dal **Garante regionale** che attua le attività di informazione e partecipazione previste dalla legge stessa, in stretto raccordo con l'ente parco. Per le funzioni proprie del Garante si farà riferimento agli articoli 36 e ss della l.r. 65/2014, al Regolamento 4/R del 14 febbraio 2017, nonché alle linee guida sui livelli partecipativi approvate con DGR n. 1112 del 16 ottobre 2017 (si veda anche successivo paragrafo 9).

Con la Deliberazione del Presidente della Giunta Regionale n. 83 del 18.5.2016 è stato designato quale Garante regionale l'Avv. Francesca De Santis.

Nella delibera di Giunta regionale di avvio del procedimento del piano integrato si darà atto della competenza del Garante regionale allo svolgimento delle funzioni di informazione e partecipazione.

Gli enti e gli organismi pubblici ai quali dovrà essere richiesto un possibile contributo tecnico oppure un parere vincolante per l'approvazione del piano, in ragione delle rispettive competenze, sono i seguenti:

- **Comunità di Parco**
- **Comitato Scientifico del Parco**
- **Regione Toscana - NURV**
- **Regione Toscana – Consulta tecnica regionale sulle aree protette**
- **Regione Toscana – Conferenza paesaggistica**
- **Ministero Beni Ambientali Culturali – Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio**
- **Comuni del parco: Pisa, Viareggio, Vecchiano, Massarosa, S. Giuliano T.**
- **Comuni contermini al parco nella riserva biosfera UNESCO:
Collesalveti, Livorno, Calci, Capannori, Lucca**
- **Province di: Pisa, Lucca, Livorno**
- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale**
- **Autorità Idrica Toscana conf. territoriale n. 5 "Toscana Costa"**
- **Consorzio di Bonifica Toscana Nord**
- **Consorzio di Bonifica Basso Valdarno**
- **Regione Toscana – Servizio fitosanitario regionale**
- **Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest**
- **Regione Toscana – Osservatorio toscano per la biodiversità (OTB)**
- **Agenzia regionale protezione ambientale (ARPAT)**
- **A.T.O. Rifiuti Toscana Costa**
- **Ministero dell'Ambiente della Tutela del Mare e del Territorio – Direzione generale per la protezione della natura e del mare – Divisione aree protette**
- **Ministero della Difesa / Base Militare CISAM e Comando Italiano Base Camp Darby**
- **USAG Italy – Derby Military Community**
- **Regione Toscana / Comitato Militare Paritetico**
- **ANAS**

In aggiunta ai soggetti pubblici sopra indicati, si indicano anche i seguenti soggetti privati (o misto pubblico privato), i quali però sono titolari o gestori di strutture ed infrastrutture di interesse pubblico attinenti il territorio del parco regionale:

- **Società Autostrada Ligure Toscana (SALT)**
- **Società Rete Ferroviaria Italiana (RFI)**

- TERNA (gestore reti di trasporto energia elettrica)
- ENEL Distribuzione
- SNAM (metanodotto tirrenico)
- ASA Spa (gestore condotta idropotabile)
- ALFEA (gestore ippodromo S. Rossore)

Al confronto con i soggetti pubblici e istituzionali sopra elencati, si dovrà necessariamente aggiungere il confronto esterno con cittadini, abitanti e specifici soggetti portatori di interesse sul territorio.

Per tale confronto viene prevista tutta una attività di informazione e partecipazione, come disciplinata dalla vigente legislazione regionale e già concordata con il **Garante regionale dell'informazione e della partecipazione**, che si riporta di seguito.

All'interno dell'elaborazione del piano integrato, assieme ai fondamentali coinvolgimento e collaborazione attiva degli enti locali interessati, che trovano sostanzialmente attuazione nella Comunità di parco, sede naturale di espressione e di confronto delle amministrazioni interessate dal territorio del parco, risulta sin da subito necessario ed opportuno dare adeguati spazi ai momenti di confronto, concertazione, informazione e partecipazione con cittadini e residenti interessati dal parco, anche con riferimento a quanto previsto dalle normative regionali in materia di valutazione ambientale strategica (l.r. 10/2010), di programmazione (l.r. 1/2015) e di governo del territorio (l.r. 65/2014), che disciplinano i vari passaggi previsti nel processo di formazione del Piano medesimo.

I processi partecipativi previsti dalla l.r. 10/2010 e dalla l.r. 1/2015 vengono attivati sin dalle fasi preliminari di formazione del piano. mentre i processi partecipativi previsti dalla l.r. 65/2014 sono attivati successivamente all'atto di avvio del procedimento e proseguono fino alla definitiva approvazione del piano.

La formazione del programma di informazione e partecipazione fa riferimento alla seguente normativa regionale:

1. *L.R. 10 febbraio 2010, n. 10, Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA).*
2. *L.R. 10 novembre 2014, n. 65, Norme per il governo del territorio.*
3. *L.R. 7 gennaio 2015, n. 1, Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili.*
4. *L.R. 19 marzo 2015, n. 30, Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale.*
5. *D.P.G.R. 14 febbraio 2017, n. 4/R, Regolamento di attuazione dell'art. 36, comma 4 legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione.*
6. *D.G.R. 16 ottobre 2017, n. 1112, Approvazione delle linee guida sui livelli partecipativi ai sensi dell'art. 36, comma 5, della L.R. 65/2014 (Norme per il governo del territorio) e dell'art. 17 del regolamento 4/R/2017.*
7. *D.G.R. 21 maggio 2018, n. 534, Approvazione delle linee guida per il procedimento di formazione, adozione e approvazione del piano integrato per il parco (art. 27 e 29 l.r. 30/2015)*

Sulla pagina web del Garante regionale sul sito della Regione Toscana dovrà essere pubblicata una pagina dedicata al percorso partecipativo del presente piano.

La pagina conterrà l'indirizzo di posta elettronica del Garante regionale, una sezione informazione nella quale saranno pubblicati il programma delle attività di informazione e partecipazione, i documenti di piano e il rapporto del garante.

Nella sezione partecipazione verrà pubblicato il documento di sintesi "non tecnica" dei contenuti del piano integrato per il parco, come definiti al momento dell'avvio del procedimento, quale documento di introduzione al processo partecipativo, diretto a garantire una maggiore accessibilità e comprensibilità del piano a tutti i cittadini. Tale sintesi non tecnica sarà elaborata dal RUP e resa disponibile nella pagina web del garante.

Nella sezione partecipazione verranno pubblicizzate tutte le attività partecipative previste ed in itinere, come di seguito indicate.

Subito a seguire la pubblicazione dell'atto di avvio verrà organizzato un **primo incontro pubblico generale di presentazione** del piano, delle sue finalità e dei suoi obiettivi, così come definiti dall'avvio del procedimento stesso.

Contestualmente sarà realizzata la forma di **partecipazione digitale**, come previsto dall'art. 3 lettera c) delle Linee guida sui livelli partecipativi della Regione Toscana, in quanto idonea a raggiungere chiunque abbia interesse a partecipare, tramite l'attivazione per almeno 60 giorni sulla pagina web del Garante di un **form** da compilare da parte dell'interessato nel quale inserire i propri dati e il contributo partecipativo, con la facoltà di geo-referenziare il sito in relazione al quale si intende offrire il proprio contributo tramite il link a geoscopio attivato sullo stesso form. Il Garante, all'esito di tale partecipazione digitale, procederà ad esaminare da un punto di vista oggettivo e soggettivo i contributi pervenuti, anche proprio al fine di organizzare gli incontri pubblici o workshop sulle specifiche tematiche e argomenti del piano, come emersi dalla consultazione informatica, coinvolgendo pienamente anche la parte politica e la parte tecnica del Parco e della Regione, anteriormente all'adozione.

Successivamente alla prima presentazione pubblica ed alla contestuale forma di partecipazione digitale, verranno organizzati, durante la fase di redazione del progetto di piano, **4 incontri pubblici collettivi** sui temi principalmente attinenti lo "statuto del territorio" (di cui all'art. 6 della l.r. 65/2014), rivolti proprio alla acquisizione ed all'approfondimento delle proposte e dei contributi utili per la progettazione del piano.

I **quattro incontri** saranno organizzati aperti e saranno suddivisi per parti omogenee di territorio del parco, come di seguito indicato:

1. incontro dedicato al territorio della parte **Tenuta Borbone – Macchia Lucchese**, da tenersi presumibilmente nella sala convegni/riunioni del centro visitatori del parco presso la **Villa Borbone** in Viareggio,
2. incontro dedicato al territorio della parte del **Lago e Padule di Massaciuccoli**, da tenersi presumibilmente nella sala convegni/riunioni del centro visitatori del parco presso **La Brilla** in Massarosa,
3. incontro dedicato al territorio della **Tenuta di S. Rossore – Tenuta di Migliarino – Fattoria di Vecchiano e S. Giuliano**, da tenersi presumibilmente nella **Sala convegni G. Gronchi** della Tenuta di S. Rossore in Pisa,

4. incontro dedicato al territorio delle **Tenute di Tombolo e Coltano – litorale pisano**, da tenersi presumibilmente nella sala convegni/riunioni del centro visitatori del parco presso la **Villa Medicea** di Coltano in Pisa.

I portatori dei diversi interessi (ambientali, economici, ordini professionali) saranno coinvolti contestualmente in ciascun incontro in base al territorio di appartenenza. Tali incontri pubblici saranno quale livello partecipativo uniforme di cui all'art. 4 delle Linee guida di cui alla DGR. 1112/2017, avente ad oggetto lo "statuto del territorio".

Considerato che le previsioni del piano integrato per il parco sostituiscono i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello nel rispetto del piano paesaggistico regionale, saranno organizzati a seguire, ed in conclusione del processo partecipativo, **2 incontri pubblici dedicati**, quale livello partecipativo uniforme di cui all'art. 5 delle Linee guida di cui alla DGR. 1112/2017, avente ad oggetto esclusivamente le (eventuali) "trasformazioni urbanistiche ritenute più rilevanti" (qualora il piano ne contenga previsione), un primo rivolto ai soggetti portatori di interessi ambientali, un secondo rivolto ai soggetti portatori di interessi economico professionali.

Per quanto riguarda la partecipazione digitale e gli aspetti informatici il garante si avvarrà della struttura regionale.

Gli incontri pubblici dovranno svolgersi all'interno del territorio Parco (o nel territorio di contesto comunque interessato dalla presenza del parco) e per tale ragione la loro organizzazione avverrà con l'ausilio diretto ed operativo dell'Ente Parco.

Per quanto attiene l'individuazione dello schema di **cronoprogramma**, si ritiene in prima istanza che il primo incontro pubblico generale di presentazione con la contestuale forma di partecipazione digitale sarà conseguente gli atti di avvio del procedimento, e pertanto potrà essere svolto dopo l'estate 2019 ed entro la fine dell'anno 2019; i 4 incontri pubblici collettivi saranno a seguire e pertanto potranno svolgersi entro il primo semestre 2020; i 2 incontri pubblici dedicati potranno conseguentemente essere programmati entro la fine del 2020.

Ai sensi della normativa di riferimento, indicata in premessa, il garante dell'informazione e della partecipazione è responsabile dell'attuazione del presente programma, nel rispetto dei livelli prestazionali, fissati nel regolamento, e dei livelli partecipativi uniformi fissati nelle Linee guida.

All'esito delle attività svolte tra l'avvio del procedimento e l'adozione del piano, il garante redigerà il rapporto di cui all'articolo 38, comma 2 della l.r. 65/2014, dando atto non solo dell'attuazione del presente programma ma anche degli esiti e dei risultati della partecipazione, valutando i contributi partecipativi quale proposta di contenuto di piano su cui l'Amministrazione deputata alla redazione (Ente Parco) deve decidere motivando adeguatamente ai sensi della l.r. 65/2014.

In conclusione del programma partecipativo quanto sopra il rapporto del garante sarà trasmesso al responsabile del procedimento di piano (RUP) prima degli atti di adozione, affinché l'amministrazione redigente il piano (Ente Parco) possa decidere sui contributi, indicazioni e materiali pervenuti, motivando adeguatamente sul complesso delle azioni partecipative già in sede di adozione del piano.

A seguito dell'adozione dell'atto di governo del territorio, il Garante promuoverà l'attività necessaria di pubblicizzazione e di informazione sul procedimento adottato, affinché

chiunque possa prendere visione degli atti e della relativa documentazione ed al fine di consentire la presentazione delle osservazioni ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3 della l.r. 65/2014.

Il rapporto del garante sarà quindi infine integrato in relazione alle attività svolte dopo l'adozione, e sarà infine allegato all'atto deliberativo di approvazione.

Il Garante regionale coordinerà le forme di partecipazione regolate dalle diverse leggi regionali sopra richiamate, nel rispetto del principio di non duplicazione e del divieto di aggravio procedimentale, di concerto con il responsabile del procedimento, come stabilito dall'art. 14 del D.P.G.R. n. 4/R/2017.

7. DEFINIZIONE FASI DEL PROCEDIMENTO E CRONOPROGRAMMA

Occorre premettere che in considerazione dei contenuti previsti dalla legge, durante il procedimento di formazione del piano integrato, lo stesso è sottoposto oltre che ai già menzionati procedimenti di

1. Valutazione Ambientale Strategica - VAS

2. Valutazione di incidenza – VINCA (endoprocedimento nell'ambito del precedente)

3. di partecipazione

anche al

4. procedimento di conformazione al PIT con valenza di piano paesaggistico, (approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 27 marzo 2015, n. 37, ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 65/2014 e dell'articolo 20, comma 1 della disciplina di piano) le cui modalità di svolgimento devono riferirsi all'Accordo tra MIBACT e Regione ai sensi dell'articolo 31, comma 1 della l.r. 65/2014 ed ai sensi dell'articolo 21, comma 3 della disciplina del PIT – PPR.

Più nel dettaglio il procedimento viene attuato di concerto con i competenti settori della **Regione** e necessita del coinvolgimento della **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio**, la quale ai fini della conformazione del piano integrato al PIT-PPR in ogni fase del procedimento potrà essere coinvolta ed essere di riferimento per taluni aspetti del piano, avendo facoltà di fornire propri contributi ed elementi conoscitivi.

Si evidenzia inoltre che le premesse dell'Accordo tra MIBACT e Regione ai sensi dell'articolo 31 comma 1 della l.r. 65/2014 e dell'articolo 21 comma 3 della disciplina del PIT-PPR prevedono che "l'amministrazione procedente nella formazione degli atti dovrà dare conto, in maniera adeguata ed in forma espressa, nelle diverse fasi del procedimento, che l'atto risulti conforme e conformato al PIT-PPR".

Il procedimento di conformazione al PIT-PPR si conclude con la "**conferenza paesaggistica**" ai sensi dell'art. 31 della l.r. 65/2014. La conferenza ha la valenza giuridica di conferenza di servizi, ai sensi della l. 241/1990 con le successive partecipano modifiche ed integrazioni. La conferenza viene convocata dalla Regione, vi oltre alla Regione ed all'Ente Parco interessato (proponente il piano) gli organi ministeriali competenti; vi possono essere invitati le province ed i comuni interessati. La conferenza si svolge in via preliminare nella fase precedente l'approvazione del piano, successivamente all'adozione ed alla elaborazione delle

controdeduzioni alle osservazioni pervenute, e si conclude dopo la stessa approvazione del piano.

In questi quattro procedimenti cui è sottoposto il piano integrato i principali **soggetti** istituzionali coinvolti risultano:

- **l'autorità proponente**, costituita dall'**Ente parco** che elabora la proposta di piano;
- **l'autorità procedente**, costituita dalla **Regione**, in quanto l'adozione e l'approvazione del piano sono di competenza del Consiglio regionale. L'Ufficio di riferimento della Giunta regionale il Settore "Tutela della natura e del mare" che svolge funzioni di raccordo tra l'ente parco e gli uffici regionali a vario titolo interessati (in particolare, per quanto attiene gli aspetti relativi alla conformazione al PIT-PPR, con il Settore "Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio");
- **l'autorità competente** nel procedimento di **VAS** è costituita dal Nucleo unificato regionale di valutazione -**NURV**- istituito ai sensi della l.r. 10/2010, in quanto il piano è approvato dal Consiglio regionale
- Il **Responsabile unico del procedimento – RUP nella persona del** Direttore del parco o del Presidente del parco, con competenze e compiti individuati nella delibera di Giunta regionale di avvio del procedimento del piano integrato, il **Garante per l'informazione e la partecipazione** che, ai sensi del Capo V del Titolo II della l.r. 65/2014, è svolta dal Garante regionale che attua le attività di informazione e partecipazione previste dalla legge stessa, in stretto raccordo con l'ente parco.

Fasi del Procedimento e Cronoprogramma temporale

Tornando al generale procedimento che porterà alla formazione del nuovo piano integrato che vedrà l'**Ente parco regionale** e la **Regione Toscana quali soggetti istituzionali direttamente coinvolti**, questo può essere schematizzato in tre fasi la cui conclusione risulta individuata attraverso tre milestone: l'Avvio del procedimento, l'Adozione del piano integrato e l'Approvazione del piano integrato, milestone tutte di competenza regionale che risultano l'output di tre omologhe fasi: Avvio, Adozione, ed Approvazione del piano.

I principali documenti che contraddistinguono le tre fasi del procedimento di formazione del piano integrato, possono essere riassunti come segue suddivisi per le diverse fasi di redazione ed approvazione del piano.

Fase di avvio del procedimento

L'ente parco predispone tutta la documentazione tecnico amministrativa necessaria al formale avvio del procedimento ai sensi di legge da parte della Giunta regionale:

- a) la documentazione di avvio del procedimento, con i contenuti previsti dall'articolo 17, comma 3 della l.r. 65/2014, tenuto conto delle definizioni di cui all'articolo 6 della disciplina di PIT-PPR.
- b) la documentazione inerente l' informativa al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 48 dello statuto regionale, con i contenuti previsti dalla decisione di Giunta regionale n. 2 del 27.06.2011;
- c) il documento preliminare di VAS, con i contenuti previsti dall'articolo 23, comma 1 della l.r. 10/2010.

Una volta predisposta la documentazione e formalizzata con atto deliberativo del Consiglio Direttivo, l'ente parco la trasmette alla Giunta regionale per i conseguenti adempimenti.

La delibera di Giunta regionale di avvio del procedimento del piano integrato individua il RUP e gli affida i compiti di cui è responsabile. Per le competenze stesse attribuite a tale figura dall'articolo 18 della l.r. 65/2014, tale ruolo deve essere necessariamente svolta dal Direttore del parco o dal Presidente del parco, tenuto conto dell'ordinamento dell'Ente.

La documentazione dell'avvio del procedimento prevista ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della l.r. 65/2014 comprende il programma dell'attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione del piano (si veda il successivo paragrafo 8).

Per individuare ed organizzare tali attività occorre far riferimento alla l.r. 65/2014, al d.p.g.r. 4/R/2017 e alla delibera di Giunta regionale n. 1112 del 16 ottobre 2017 che ha disciplinato gli uniformi livelli partecipativi, adeguati ai contenuti delle diverse tipologie di atti di governo del territorio, nel rispetto dei livelli prestazionali individuati dall'articolo 16 del regolamento 4/R/2017.

Le attività di informazione correlate all'avvio del procedimento di formazione del piano devono essere coordinate con le attività di partecipazione di cui alla l.r. 10/2010, nel rispetto del principio di non duplicazione (art. 36, comma 6, della l.r. 65/2014) e con le attività di concertazione di cui alla l.r. 1/2015.

I documenti relativi devono essere predisposti tenendo conto di questo importante principio.

Si richiama ancora l'importanza del coinvolgimento fin dall'inizio del MIBACT per la definizione di indirizzi e contributi ai fini della conformazione del piano al piano paesaggistico PIT – PPR.

Si richiama infine l'attenzione sul contenuto dell'atto di avvio del procedimento previsto dall'art. 17, comma 2, lett. a) della l.r. 65/2014, relativamente alla *“definizione degli obiettivi del piano e delle azioni conseguenti....”*, di cui viene data ampia descrizione al successivo paragrafo 4 del presente documento.

Fase di adozione

L'ente parco predispone tutta la documentazione tecnica del caso e di legge, che deve essere costituita almeno da:

- a) elaborati tecnici di piano, comprensivi di: proposta di piano elaborata ai sensi del modello analitico di cui alla decisione di Giunta n. 2/2011, relazione illustrativa e norme tecniche di attuazione con previsione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 27 della l.r. 30/2015;
- b) relazione tecnica e relazione sull'attività svolta redatta del RUP (art. 18, co. 2 e 3, l.r. 65/2014) e rapporto del Garante che specifica le iniziative assunte in attuazione del programma delle attività e i risultati raggiunti a seguito delle iniziative stesse
- c) relazione sulla partecipazione, con esplicitazione delle determinazioni assunte sugli apporti derivanti dall'attività di partecipazione ed informazione svolta dal garante regionale, motivando in ordine alle scelte operate dal Parco;

- d) documento di valutazione socio-economica redatto secondo i contenuti previsti dal Reg. 24/R/2011 concernente la valutazione di coerenza esterna e interna, l'analisi di fattibilità finanziaria, la valutazione degli effetti socio-economici (VESE) e il sistema di monitoraggio;
- e) rapporto ambientale di VAS e sintesi non tecnica di cui all'articolo 24 della l.r. 10/2010, in relazione alla valutazione ambientale strategica (art. 8, comma 6, l.r. 10/2010);
- f) elaborato ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell'Accordo Regione – MIBACT , circa il recepimento della disciplina statutaria del PIT-PPR con puntuale riferimento alle disposizioni aventi carattere di: “obiettivo”, “indirizzo”, “direttive”, “prescrizioni” (art. 4 della disciplina di piano PIT-PPR), con attestazione finale del RUP di conformazione del piano integrato del parco al PIT-PPR.

L'adozione, verificata la completezza e la conformità della documentazione di piano, avverrà ad opera del Consiglio regionale su proposta della Giunta.

Fase di approvazione

la documentazione predisposta dal parco sarà costituita da:

- a) dalla stessa documentazione della fase di adozione eventualmente modificata ed integrata a seguito delle risultanze delle osservazioni presentate, delle relative controdeduzioni, delle consultazioni svolte e dell'espressione del parere motivato del NURV;
- b) un prospetto riportante le osservazioni pervenute e le conseguenti determinazioni/controdeduzioni assunte dall'ente parco a seguito dell'istruttoria effettuata ed a seguito del parere motivato del NURV;
- c) dichiarazione di sintesi VAS, ai sensi dell'art. 27, comma 2 l.r. 10/2010, contenente tra l'altro:
 - descrizione del processo decisionale seguito;
 - illustrazione delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma;
 - illustrazione delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;
 - descrizione delle motivazioni e delle scelte di piano o programma anche alla luce delle possibili alternative individuate nell'ambito del procedimento di VAS laddove necessarie.
- d) relazione finale del RUP, che dà atto altresì dell'attività di informazione svolta a seguito dell'adozione del piano.

L'approvazione avverrà ad opera del Consiglio regionale sempre su proposta della Giunta.

Il cronoprogramma dei tempi previsti per l'attuazione delle varie fasi di definizione del piano, trovano un primo riferimento a in quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 534 del 21.05.2018, avente ad oggetto le linee guida per il procedimento di approvazione del piano integrato per il parco, di cui agli artt. 27 e 29 della legge regionale 30/2015, con particolare riferimento agli allegati “A” e “B”.

Le suddette disposizioni stimano un tempo generale complessivo pari a circa 3 anni, fornendo una prima macro-suddivisione dell'intero procedimento di piano con una ulteriore scomposizione rispetto alle tre precedenti fasi:

CRONOPROGRAMMA TEMPORALE

*A) Fase di **AVVIO** del Procedimento [Giugno 2019 – Gennaio 2020]*

Attività	Conclusione al
Elaborazione documentazione di Avvio del procedimento	Luglio 2019
Presa d'atto del Consiglio Direttivo del Parco della Migliarina San Rossore Massaciuccoli dell'avvio del procedimento, del rapporto preliminare e dell'informativa.	Agosto 2019
Approvazione Giunta Regionale informativa ex articolo 48, avvio del procedimento, rapporto preliminare, nomina RUP e Garante Informazione, e successiva trasmissione del RUP dell'avvio del procedimento ai soggetti interessati e trasmissione del rapporto preliminare al NURV	Novembre 2019
Risoluzione Consiglio Regionale per successivo avvio delle attività di partecipazione e informazione	Dicembre 2019
Informazione sull'avvio del piano integrato per il parco e presentazione dei relativi documenti di avvio	Gennaio 2020
Attivazione della partecipazione digitale	Gennaio 2020

*B) Fase di **ADOZIONE** del Piano [gennaio 2020 – novembre 2021]*

Attività	Conclusione al
Formazione gruppo di lavoro con specialisti	Gennaio 2020
Acquisizione di contributi da parte dei portatori di interessi ambientali e ordini professionali (primo incontro informazione e partecipazione)	Marzo 2020
Acquisizione di contributi da parte dei portatori di interessi di interessi economici e organizzazioni sindacali (secondo incontro informazione e partecipazione)	Marzo 2020
Acquisizione di contributi da parte degli Enti Locali e dei cittadini (terzo incontro informazione e partecipazione)	Aprile 2020
Acquisizione di contributi da parte degli Enti Locali e dei cittadini (quarto incontro informazione e partecipazione)	Aprile 2020
Predisposizione degli elaborati di piano, dei documenti di VAS, e della documentazione VincA, oltre al SIT per la cartografia	Agosto 2020
Acquisizione di contributi da parte degli Enti Locali e dei cittadini (primo incontro dedicato informazione e partecipazione)	Ottobre 2020

Acquisizione di contributi da parte degli Enti Locali e dei cittadini (secondo incontro dedicato informazione e partecipazione)	Novembre 2020
Revisione ed aggiornamento degli elaborati di piano, dei documenti di VAS, e della documentazione VincA, oltre al SIT per la cartografia	Dicembre 2020
Conferimento parere obbligatorio del Comitato Scientifico e della Comunità del Parco regionale di Migliarino San Rossore e Massaciuccoli	Febbraio 2021
Parere Consulta Tecnica regionale aree protetta e biodiversità	Aprile 2021
Esame per adozione con delibera CRT su proposta GRT, previa presentazione degli elaborati completi, relazione RUP e rapporto Garante dell'Informazione	Agosto 2021
Adozione del Piano Integrato del Parco e successiva pubblicazione BURT e deposito Documentazione	Novembre 2021

*c) Fase di **APPROVAZIONE del Piano** [dicembre 2021 – Marzo 2023]*

Attività	Conclusione al
Consultazione VAS ai sensi della l.r. 10/2010	Dicembre 2021 / Febbraio 2022
Presentazione osservazioni e attivazione del procedimento di concertazione ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 1 del 2015	Dicembre 2021 / Febbraio 2022
Parere NURV	Maggio 2022
Controdeduzioni del Parco alle osservazioni pervenute	Luglio 2022
Proposta finale di Piano approvata dal Consiglio Regionale	Settembre 2022
Verifica paesaggistica, conformazione al PIT e approvazione del Consiglio Regionale	Dicembre 2022
Entrata in vigore del Piano Integrato del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli	Marzo 2023

Documento allegato alla Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco

n. del

Presidente dell'Ente Parco arch. Giovanni Maffei Cardellini

Consiglio Direttivo dell'Ente Parco: Maurizio Bandecchi (vicepresidente), Sara Frati, Antonio Ghionzoli, Angela Giudiceandrea, Graziella Palla, Stefano Perini

Direttore dell'Ente Parco ing. Riccardo Gaddi

Responsabile del procedimento Direttore dell'Ente Parco

arch. Andrea Porchera

responsabile del settore pianificazione del territorio dell'Ente Parco

documento redatto con il contributo delle linee guida per i procedimenti di formazione, adozione e approvazione dei piani integrati per i parchi regionali di cui alla delibera della Giunta regionale n. 534/2018 e degli indirizzi forniti dal Garante regionale dell'informazione e della partecipazione per il programma delle attività di informazione e partecipazione